



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

LEGGE DI BILANCIO 2018

*Profili di interesse della X Commissione
Attività produttive*


A.C. 4768

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

dicembre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 560/3/0/X

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - SbilancioCu@senato.it -  @SR_Bilancio



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Attività produttive

Tel. 06 6760-3403 - st_attprod@camera.it -  @CD_attprod

Progetti di legge n. 642/3/0/X

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0213_DDL_bilancio_2018_MISE.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- § LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE, ESTRATTE DAL DOSSIER GENERALE SUL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO IN ESAME;
- § LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE, RECANTE IL BILANCIO INTEGRATO PER IL 2018-2020 DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE.

INDICE

LA PRIMA SEZIONE

§ 1.La disciplina contabile della prima sezione	3
§ 2. Profili di competenza della X Commissione.....	5
§ Tavola riepilogativa delle principali norme contenute nella Sezione I e dei principali interventi contenuti in Sezione II del DDL di bilancio (A.C. 4768) di interesse della X Commissione	7
§ Schede di lettura Sez. I.....	13

LA SECONDA SEZIONE

§ 1.La disciplina contabile della seconda sezione.....	63
§ 2. Le previsioni di spesa di competenza della X Commissione nel disegno di legge di bilancio.....	71
- 2.1. <i>Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tab. 3)</i>	71
2.1.1. Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2018-2019	76
2.1.2. Le previsioni di spesa del MiSE per il 2018.....	77
2.1.3 Analisi della spesa per Missioni e Programmi del MiSE	81
- 2.2. <i>Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione</i>	90
Tabella relativa ad azioni ed indicatori.....	94

LA PRIMA SEZIONE

1. La disciplina contabile della prima sezione

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le **priorità dell'intervento pubblico**, considerato nella sua interezza.

La **prima sezione** - disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le **disposizioni** in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a **realizzare gli obiettivi programmatici**, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le **novità** più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà **contenere anche norme di carattere espansivo**, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell'articolo 14 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, **il nuovo disegno di legge di bilancio** soggiace ora ad una **regola di "equilibrio"** del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare **coerente** con gli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica: obiettivi che com'è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (*Medium Term Objective*, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora **non reca** più (a differenza della ex ddl. di stabilità) un autonomo **prospetto di copertura**.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di

carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'**ulteriore divieto** di inserire **norme** che dispongono la **variazione diretta delle previsioni** di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della **prima sezione non** possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una **modifica diretta** dell'ammontare degli **stanziamenti** iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi **previste**:

- § la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;
- § la determinazione degli importi dei fondi speciali;
- § la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;
- § la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
- § la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;
- § la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Da segnalare inoltre come **non sono riproposte**, quale contenuto della prima sezione, **le disposizioni** che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, **di cui** rispettivamente alle **tabelle C, D ed E** della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono **trasferite** nell'ambito della **seconda sezione**.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del **bilancio di previsione** dello stato -vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa più avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima- viene ad assumere un contenuto **sostanziale**, potendo incidere direttamente (a differenza dell'ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

2. Profili di competenza della X Commissione

Nella tabella seguente sono indicate le norme contenute nella Sezione I del DLB di interesse della X Commissione. Seguono le schede di lettura relative alla **stretta competenza** della Commissione. Per le altre, comunque di interesse, si rinvia al dossier generale n. 642/3, Tomi I e II.

Tavola riepilogativa delle principali norme contenute nella Sezione I e dei principali interventi contenuti in Sezione II del DDL di bilancio (A.C. 4768) di interesse della X Commissione

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2018		
	Sezione I	Sezione II	Contenuto
Ambiente ed energia	Art. 1, comma 3		Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
	Art. 1, commi 4-7		Detrazione per sistemazione a verde
	Art. 1, comma 331		Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili
	Art. 1, commi 460-462		Modifica al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Concessioni idroelettriche Trentino)
	Art. 1, commi 519-533		Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi
	Art. 1, comma 669, lett. a)		Carburanti
Misure per la crescita e politiche fiscali	Art. 1, comma 2		Completa sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019 e rimodulazione degli aumenti IVA

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2018		
	Sezione I	Sezione II	Contenuto
			per il 2019.
	Art. 1, commi 14-20		Proroga per l'anno 2018 delle misure di superammortamento dei beni strumentali all'attività d'impresa e di iperammortamento dei beni strumentali d'impresa in chiave Industria 4.0
	Art. 1, comma 21		Proroga al 2018 del blocco degli aumenti delle aliquote
	Art. 1, commi 22-24		Rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini: mantenimento del meccanismo preferenziale per gli investimenti "Industria 4.0"
	Art. 1, comma 40		Modifica alla disciplina dei PIR
	Art. 1, commi 41-43		Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRPEF
	Art. 1, commi 46-49		Credito d'imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l'ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei
	Art. 1, commi 134-139		Prestito sociale nelle società cooperative

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2018		
	Sezione I	Sezione II	Contenuto
	Art. 1, comma 180		Piano industriale industrie della difesa
	Art. 1, comma 355		Norme in materia di aerospazio
	Art. 1, commi 382-383		Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese
	Art. 1, comma 403		Rigassificatori
	Art. 1, comma 495		Incremento per il 2018 e 2019 delle risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (cd. credito imposta Sud)
	Art. 1, commi 500-506		Istituzione del "Fondo imprese Sud" a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
	Art. 1, commi 509-513		Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale – Fatturazione elettronica

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2018		
	Sezione I	Sezione II	Contenuto
Internazionalizzazione	Art. 1, commi 578-597		<i>Web-tax</i>
	Art. 1, commi 632-633		Rifinanziamento del Fondo per degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese
	Art. 1, commi 641-643		Istituzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività
	Art. 1, commi 151-157		Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF)
	Art. 1, commi 158-159		Misure per l'efficiamento del Fondo per il sostegno all'Export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo
	Art. 1, comma 165, lett. g)		Finanziamento alle Camere di commercio italiane all'estero
	Art. 1, comma 640		Finanziamento Istituto IsiamED

SETTORE	DDL DI BILANCIO 2018		
	Sezione I	Sezione II	Contenuto
		Rifinanziamento, ex art. 23, comma 3, lett. b)	Rifinanziamento per il 2018 del Piano straordinario per il <i>Made in Italy</i>
Infrastrutture e trasporti	Art. 1, comma 381		Riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi
Politiche del lavoro	Art. 1, commi 25-35		Credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.
	Art. 1, comma 38		Istituti tecnici superiori – Offerta formativa competenze Industria 4.0
	Art. 1, commi 78-79		Assegno individuale di ricollocazione per i lavoratori di imprese in crisi
Ministeri e revisione della spesa	Art. 1, comma 81		Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa
	Art. 1, comma 379		<i>Spending review</i> dei Ministeri

Schede di lettura
Sez. I

Articolo 1, commi 22-24
(Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini)

I commi **22-24** dispongono **un rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione** alle micro, piccole e medie imprese di **finanziamenti** agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”: *big data, cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti.

Il **comma 22** rfinanzia la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Il **comma 23** mantiene il meccanismo preferenziale introdotto lo scorso anno, con la legge di bilancio 2017, per gli investimenti “Industria 4.0”. Ad essi viene ora riservata una quota pari al **trenta per cento** (anziché il 20 per cento) delle risorse stanziato dal comma 1. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Il comma dispone inoltre che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrano nella disponibilità complessive della misura.

Il **comma 24** proroga i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 **fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili** da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, il **comma 22** rfinanzia l’autorizzazione di spesa prevista per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti per l’acquisto, con finanziamento a tasso agevolato, da parte delle PMI, di macchinari, impianti e attrezzature (articolo 2, articolo 2, comma 4 D.L. n. 69/2013 come integrato da ultimo dalla legge di bilancio per il 2017).

Il comma 22 **autorizza** la spesa di **33 milioni di euro** per il 2018, di **66 milioni** di euro per **ciascuno degli anni** dal **2019-2022** e di **33 milioni** di euro per il **2023**.

Il **comma 23** dispone che una quota pari al **trenta per cento** delle risorse stanziato dal comma 1 **sia riservata alla concessione dei contributi statali in conto impianti in forma maggiorata per i cd. investimenti “Industria**

4.0” (*big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti*) di cui al comma 56 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2016. Ai sensi di tale disposizione, per gli investimenti “Industria 4.0”, la maggiorazione è del 30 per cento rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili alla misura.

Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la riserva, rientrano – secondo quanto dispone il comma 23 qui in commento - nella disponibilità complessive della misura.

Ai sensi del **comma 24**, il **termine per la concessione dei finanziamenti agevolati è prorogato** dal 31 dicembre 2018 **fino** alla data dell’**avvenuto esaurimento delle risorse disponibili**, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'**articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69** (legge n. 98/2013) – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi e tecnologici delle piccole e medie imprese. La misura, successivamente rifinanziata ed estesa, da ultimo con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, commi 52-57), è iscritta nell'ambito degli interventi cardine del **Piano Industria 4.0** presentato lo scorso anno con Nota di Aggiornamento al DEF 2016, successivamente attuato nelle sue misure principali con la legge di bilancio per il 2017 e oggetto di prosecuzione con taluni degli interventi contenuti nel disegno di legge in esame.

La misura agevolativa “Nuova Sabatini” è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l'**accesso ai finanziamenti agevolati per investimenti** (anche mediante operazioni di *leasing* finanziario) **in beni strumentali e a contributi statali in conto impianti per gli investimenti** in questione.

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in *hardware, software* ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 ai **cd. investimenti “Industria 4.0”**: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID)* e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017). Per tali investimenti, per i quali è stata costituita apposita riserva di risorse pari al 20 per cento di quelle stanziata dalla stessa legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 54 della legge di bilancio 2017) ed una maggiorazione del 30 per cento dell’entità del contributo statale in conto impianti concedibile a valere su di esse (articolo 1, comma 56 della legge di bilancio 2017) (cfr. *infra*).

La normativa originaria del 2013 ha inoltre previsto la concessione dei **finanziamenti agevolati** da parte di banche e società di *leasing* finanziario, a **valere su un *plafond* di provvista** costituito presso la **gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A.**

Con il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), è stata prevista la **possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento**, (compreso il *leasing* finanziario) **non più necessariamente erogato a valere sul *plafond* di provvista CDP** (articolo 8, comma 1)¹.

L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul *plafond* costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stato comunque esteso dalla legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 57) **fino a 7 miliardi di euro**, dai 5 miliardi precedentemente stabiliti con la legge di stabilità 2015.

Ai sensi della normativa vigente, i finanziamenti, a fronte degli investimenti sopra descritti, sono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013). Il **termine** per la **concessione dei finanziamenti**, originariamente fissato **al 31 dicembre 2016**, con la legge di bilancio 2017 è stato portato al **31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 52)**.

Alle PMI beneficiarie è concesso **dal MISE**, sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati, un **contributo statale in conto impianti**² pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura. Ai sensi di tale normativa, il contributo è **determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento** quinquennale di importo pari all'investimento **al tasso del 2,75%** (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, **DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673**).

¹ Con **decreto interministeriale 25 gennaio 2016** è stata conseguentemente ridefinita la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo statale in relazione ai predetti finanziamenti, già contenuta nel D.M. 27 novembre 2013.

² La Nuova Sabatini è un **aiuto di stato** configurabile come “**contributo in conto impianti**” comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “*de minimis*”. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:

- § **regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione, del 17 giugno 2014 (**GBER**) per il settore "**altro**" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;
- § **regolamento (UE) n. 702/2014** della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della **produzione dei prodotti agricoli** con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;
- § **regolamento (UE) n. 1388/2014** del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, **trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** con intensità agevolativa massima del 50%. (P.to 8 Circolare 23 marzo 2016, n. 26673).

Si consideri che la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 55), per favorire la transizione del sistema produttivo alla **manifattura digitale**, ha ammesso alla misura agevolativa gli **investimenti “Industria 4.0”**, stabilendo (**articolo 1, comma 56**) per tali tipologie di investimenti in tecnologie, che il **contributo statale** in conto impianti **sia maggiorato del 30 per cento** rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente . Dunque, il **tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio** ai sensi di tale previsione è **elevato**, per gli “Investimenti 4.0” al **3,575% annuo** rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).

La legge di bilancio per il 2017, ai contributi maggiorati ha anche riservato il **20 per cento delle risorse da essa stanziare per la misura qui in esame (cfr. *infra*)**, disponendo che quelle non utilizzate alla data del **30 giugno 2018** nell'ambito della riserva, rientrino nella disponibilità della misura (articolo 1, comma 54).

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla [garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese](#) fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle (pre)vigenti³ disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con il citato D.M. (comma 6 del D.L. n. 69/2013).

La misura in esame è cumulabile con altri incentivi pubblici concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle

³ Le [modalità operative](#) del Fondo di garanzia sono state recentemente [oggetto di riforma](#), **non ancora entrata in operatività**. In particolare, il [Decreto interministeriale 6 marzo 2017](#), pubblicato in G.U. del 7 luglio 2017, disciplina le condizioni e i termini per l'estensione del modello di valutazione delle imprese– già applicato alle richieste di garanzia relative ai finanziamenti agevolati ai sensi della “Nuova Sabatini” – a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo.

Si tratta di un modello più fine di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, che sostituirà l'attuale sistema di *credit scoring*.

Il decreto stabilisce altresì l'articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria.

Il **decreto non è di immediata applicazione**. Al fine di assicurare un congruo periodo di sperimentazione del nuovo modello di valutazione sulle operazioni *ex* Nuova Sabatini, le disposizioni in esso contenute diverranno operative solo a decorrere dalla data di pubblicazione del **successivo decreto ministeriale con il quale saranno approvate le nuove “condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo”**, necessarie a definire il quadro normativo di dettaglio per la completa attuazione del decreto 6 marzo 2017. Per espressa previsione del decreto 6 marzo 2017, il predetto decreto di approvazione delle nuove “condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo” **non potrà essere emanato prima del 31 dicembre 2017**.

intensità massime di aiuto stabilite dalla disciplina europea di riferimento (art. 7, D.M. 25 gennaio 2016).

Con riferimento alle **risorse** statali appostate per la misura in questione, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno **stanziamento iniziale** pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 *bis*, lett. *b*)) è stata costituita nell'ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un'apposita contabilità speciale n. 5850 denominata "Contributi per investimenti in beni strumentali" nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

Le risorse stanziare dal D.L. n. 69/2013 sono state **successivamente incrementate** dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, un incremento di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l'anno 2021.

Si evidenzia che le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio **7489, pg. 1/MISE** sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di **riduzioni lineari** a copertura di norme sul contenimento della spesa.

La tabella E della legge di stabilità 2016, che non ha apportato variazioni alla legislazione vigente, espone uno stanziamento di **61,8 milioni** per il **2016**, di **76,7 milioni** per **ciascuno degli anni 2017-2018** e un importo complessivo di 130,2 milioni per il periodo 2019-2021.

Conseguentemente alla proroga della fruibilità dei finanziamenti, la legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori **28 milioni** di euro per l'anno **2017**, di **84 milioni** di euro per l'anno **2018**, di **112 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal **2019** al **2021**, di **84 milioni** di euro per l'anno **2022** e di **28 milioni** di euro per l'anno **2023** per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei **contributi statali** in conto impianti rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dello strumento agevolativo in questione (articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013).

La **relazione illustrativa** al disegno di legge fornisce dei dati aggiornati circa l'operatività della misura: al 17 luglio 2017 l'ammontare complessivo dei *finanziamenti* concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 6,88 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 27.713 e un importo totale del contributo richiesto pari a 539.726.710.

Le imprese richiedenti sono operanti in netta prevalenza (oltre il 70%) nel settore manifatturiero. Il 73% delle imprese è di micro e piccola dimensione; il restante 27% è costituito da medie imprese.

La relazione evidenzia che, in virtù delle modifiche e dell'estensione della misura operata con la legge di bilancio per il 2018, alla riapertura dello sportello del gennaio 2017, si è verificato un forte incremento del numero di domande presentate dalle imprese e dei contributi richiesti rispetto alle precedenti operatività della misura.

Rispetto al periodo 31 marzo 2014 – 2 settembre 2016 che ha visto la presentazione complessivamente di 19.716 domande (media mensile di 679 domande), nel periodo gennaio - maggio 2017 sono state presentate 7.586 domande, per una media mensile – più che raddoppiata - di 1.517 domande.

I dati sono ancora più significativi considerando il periodo aprile - maggio 2017, nel quale sono state trasmesse dagli istituti di credito le domande riferite anche agli investimenti “*Industria 4.0*”⁴: sono state presentate 4.534 domande con una media mensile pari a quasi 2.300 domande.

L'incremento dei volumi ha determinato il passaggio da una media di assorbimento mensile delle risorse pubbliche da circa 14 milioni di € della prima fase (2014 – 2016) della *Nuova Sabatini* a una media di oltre 40 milioni di € nel periodo aprile – maggio 2017 (con l'introduzione degli investimenti “*Industria 4.0*”).

Sulla base del *trend* registrato, tenuto conto delle disponibilità residue e del tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi (82%), la Relazione illustrativa al provvedimento – che a sua volta ripropone le considerazioni contenute nella **Relazione sulle spese di investimento allegata alla Nota di aggiornamento al DEF** - dichiara come si preveda il completo esaurimento delle risorse entro marzo 2018 (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge 232/2016).

Infine, la relazione osserva come il meccanismo virtuoso della Nuova Sabatini fa sì che per ogni euro di contributo in conto impianti vengano generati non meno di 12 euro di finanziamenti e ancora di più di investimenti. Pertanto, il rifinanziamento proposto dall'articolo in esame di 330 milioni di euro in sei anni (2018-2023) potrà generare, – secondo la Relazione - nel periodo, oltre 4 miliardi di € di investimenti in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a “*Industria 4.0*”; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati). A seguito del rifinanziamento, tenuto della copertura, con le attuali risorse, delle richieste che verranno presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2018, e di ulteriori disponibilità derivanti da revoche o rinunce, potranno essere accolte le richieste di contributo per tutto l'anno 2018.

⁴ Il 2 gennaio 2017; a partire dal 1 marzo 2017 è diventato operativo lo sportello per la presentazione delle domande per gli investimenti Industria 4.0.

Articolo 1, commi 134-139 (*Prestito sociale*)

I **commi 134-139**, introdotti al Senato, contengono disposizioni in materia di **prestito sociale**, demandando al **CICR** la **definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative** e le **relative forme di garanzia**, sulla base di dati criteri (**commi 134 e 136**). Si chiarisce inoltre che la **regola della postergazione** dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all'art. 2467 c.c., **non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale (comma 135)**. Sono infine dettate disposizioni in tema di controlli e monitoraggi sulla disciplina così introdotta (**commi 137-139**).

Il **comma 134** impone alle società cooperative che ricorrono al **prestito sociale** di impiegare le somme raccolte in **operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o dello scopo sociale**.

Le società cooperative ed i loro consorzi hanno la possibilità di farsi finanziare dai loro soci operatori persone fisiche, attraverso "**prestiti sociali**". Il "prestito sociale", consiste, come evidenzia la [Banca d'Italia](#), nella raccolta del risparmio che le società cooperative possono effettuare presso i propri soci e rappresenta una forma di finanziamento tipica delle società cooperative e dei loro consorzi. Si tratta di somme che soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci, a titolo di finanziamento di capitali rimborsabili, solitamente a medio e lungo termine, a fronte della corresponsione di interessi.

La disciplina del prestito sociale è oggetto delle [Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche](#), pubblicate dalla Banca d'Italia nel novembre 2016 in ottemperanza al Testo Unico Bancario ed alle delibere CICR che demandano la disciplina di dettaglio all'istituto.

Relativamente al "prestito sociale", si dispone che **le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti non ecceda il limite del triplo del patrimonio**.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora: il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati; oppure la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa.

In proposito, vengono **rafforzate le garanzie patrimoniali richieste alle società cooperative che ricevono prestiti sociali** per un ammontare complessivo superiore a tre volte il proprio patrimonio (e comunque mai superiore, come detto, a cinque volte). Sono inoltre precisati i criteri per determinare l'ammontare del

patrimonio a tale fine e introdotti obblighi di trasparenza sulle caratteristiche e sui rischi del prestito sociale (cfr. paragrafo 3 della Delibera).

Le nuove disposizioni ribadiscono il **divieto per i soggetti diversi dalle banche di effettuare “raccolta a vista”**, attività che rimane riservata solo alle banche; Viene considerata “a vista” non solo la raccolta rimborsabile su richiesta del depositante immediatamente o con preavviso inferiore a 24 ore, ma anche quella per la quale è previsto un termine di preavviso più lungo se il soggetto che ha raccolto i fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima della scadenza del termine di preavviso.

Inoltre le disposizioni introducono un divieto per le cooperative di prestare, a loro volta, controgaranzie o altre forme di collateralizzazione a fronte delle garanzie ricevute. La nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

Le norme in commento, come si vedrà *infra*, sostanzialmente recepiscono gli orientamenti espressi dal Governo in occasione della risposta [all'interpellanza urgente 2-01950 \(Pesco\) presentata il 26 settembre 2017](#), con la quale il **Governo** ha esplicitato il proprio intento di **tradurre in norme di legge** la vigente regolamentazione del prestito sociale, secondo i seguenti criteri:

- § introdurre, con forza di legge, limiti più severi alla possibilità di raccolta del prestito sociale in rapporto al patrimonio netto di ogni singola cooperativa;
- § introdurre un obbligo di mantenimento di una parte del prestito raccolto in forma liquida, almeno il 30 per cento;
- § introdurre forme di garanzia per i soci prestatori e la stabilità delle stesse cooperative, che non finiscano con l'assimilare il prestito sociale al deposito bancario. Il prestito sociale non viene così qualificato come raccolta di risparmio sul modello bancario, bensì come strumento che consente di meglio tutelare sia i prestatori sia la stabilità della cooperativa;
- § fissare obblighi – anche mediante le relative sanzioni - di informazione, trasparenza e responsabilità in capo sia agli organismi dirigenti delle singole cooperative, sia in capo ai rispettivi organi di revisione.

Parallelamente, il Governo riferisce di aver proceduto ad elaborare le linee guida di un intervento normativo volto anche a rafforzare i poteri e l'effettiva capacità di **vigilanza del Ministero dello sviluppo economico sia sulle cooperative in generale, sia su quelle che raccolgono il prestito sociale**.

Il comma 135 chiarisce che non si applica la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all'art. 2467 del codice civile, **con riferimento alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale**.

L'**art. 2467 c.c.** prevede al riguardo, al primo comma, che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.

La postergazione non si applica a qualsiasi finanziamento concesso dal socio a favore della società ma, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2467, solo a

quelli “in qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Si ricorda che l'art. 2467 c.c. è collocato nella disciplina della s.r.l. e non è direttamente richiamato nella normativa che regola le altre società di capitali.

Purtuttavia, ai sensi dell' **articolo 2519 comma 2 c.c.**, alle società cooperative, “per quanto non previsto” si applicano “in quanto compatibili” le disposizioni sulla società per azioni; e, in caso di cooperativa “con numero di soci operatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro” l'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, “in quanto compatibili”, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Inoltre, l'**art. 2522 comma 2 c.c.** ammette la costituzione di una società cooperativa di almeno tre soci solo quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

La norma in commento sembra dirimere, dunque, la questione dell'estensibilità della regola della postergazione dei finanziamenti ex art. 2467, c.c. anche ai prestiti sociali delle cooperative, questione che si è posta in giurisprudenza e in dottrina.

In particolare con la [sentenza 20 maggio 2016, n. 10509](#), la Cassazione ha affermato che, in difetto di espresse disposizioni normative e di qualunque affinità di tipo sociale, **la regola della postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. di cui all'art. 2467 c.c. non può essere applicata estensivamente tout court alle società cooperative**, i cui principi cardine sono estranei se non contrapposti a quelli delle società lucrative.

Il **comma 136** è volto ad introdurre una disciplina legislativa del prestito sociale, **demandando al CICR**, con delibera da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, la **definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia**, sulla base dei seguenti criteri:

- a) **l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere**, a regime, **il limite del triplo del patrimonio netto** risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Si prevede inoltre l'adozione di un **regime transitorio** che preveda il **graduato adeguamento** delle cooperative a tale limite, **entro tre anni**, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;
- b) durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui sopra costituisce **condizione per la raccolta di prestito ulteriore** rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della legge in esame;

- c) **se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300 mila euro** e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto della società stessa, **il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato** con deliberazione (iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436 cc.), **oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali** che garantisca il rimborso di **almeno il 30 per cento** del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
- d) **maggiori obblighi di informazione e di pubblicità** a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti sopra indicati, per assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
- e) **modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio** da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Molti dei criteri sopra descritti ripropongono i dei contenuti della citata [Delibera n. 584/2016](#) della Banca d'Italia.

Il **comma 137** demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro 60 giorni dalla adozione della delibera del CICR, **le forme e modalità del controllo e monitoraggio circa l'adeguamento e il rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative il cui indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300 mila euro** e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto delle società stesse.

Conseguentemente, il **comma 138** modifica la normativa sull'**oggetto dell'attività di revisione sugli enti cooperativi**, di cui all'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 220/2002, **inserendovi l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale** (nuova lettera c) aggiunta nel citato comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 220).

Il **Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220**, disciplina la vigilanza sugli enti cooperativi, attribuendo tale forma di controllo al Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, o alle Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute (LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I.,

U.N.C.I., UNICOOP e UECOOP). La vigilanza si concretizza in particolare in una **attività ispettiva** svolta in sede di **revisione periodica**.

In particolare, ai sensi del citato D.Lgs., articolo 2, gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le revisioni cooperative devono avvenire **almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale**. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati. Nel caso di **enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali** di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, le **revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse** a mezzo di revisori da esse incaricati.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs., la revisione cooperativa è finalizzata a:

- a) fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
- b) accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

Ai sensi del comma 2, il revisore accerta la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. Il revisore verifica inoltre, ai sensi del comma 3, l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

Al termine dell'attività, la revisione si chiude con la richiesta di rilascio del certificato di revisione oppure con la richiesta di provvedimenti sanzionatori a carico della cooperativa.

Infine, il **comma 139** dispone che il Comitato costituito in seno alla Commissione Centrale per le Cooperative presso il MISE –di cui all'articolo 4, comma 4 del D.P.R. n. 78/2007 - è **integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale** nelle cooperative.

L'articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 78/2007 dispone che la Commissione Centrale per le Cooperative è composta da:

- a) il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente;
- b) il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del MISE, il quale ne è componente di diritto;
- c) un rappresentante del MISE;
- d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
- f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali;
- h) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione della presente disciplina.

Ai sensi del comma 3, la Commissione Centrale esprime parere: a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la cooperazione; b) su **tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore generale** per gli enti cooperativi; c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali di categoria; d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative; e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative.

Ai sensi del comma 4, per lo svolgimento dei compiti di cui al predetto comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le Cooperative può costituire nel proprio seno un **Comitato composto**:

- a) dal Presidente della Commissione;
- b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa;
- c) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Articolo 1, commi 151-157

(Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana)

Il **comma 151** prevede che, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), **Invitalia** possa operare quale **istituzione finanziaria**, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a **effettuare finanziamenti**, al **rilascio di garanzie** e **all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato** a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Il **comma 152** disciplina le modalità di individuazione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili.

Si stabilisce (**commi 153-155**) che i **crediti** vantati da Invitalia a seguito dell'esercizio di tali attività siano **garantiti dallo Stato**: la garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. A copertura della garanzia è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018.

Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione (**comma 156**). Infine si affida a un DPCM il compito di definire l'ambito di applicazione della normativa così introdotta (**comma 157**).

Più in dettaglio il **comma 151** prevede che, per promuovere lo **sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana** in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), **Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.** possa operare, quale **istituzione finanziaria**, effettuando **finanziamenti**, **rilasciando garanzie ed assumendo, in assicurazione, rischi non di mercato** ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Tale attività può essere svolta da Invitalia anche mediante la costituzione di una **nuova società** da essa interamente controllata o attraverso una sua **società già esistente**, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero

incrementato con eventuale utilizzo delle **risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2**: si tratta di risorse già disponibili ad Invitalia, secondo quanto riferito dalla Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame.

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia (ex Sviluppo Italia) S.p.A., è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell’occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico i seguenti poteri in riferimento al suo operato: definire, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approvare le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, lo statuto. Con il **D.M. 18 settembre 2007** sono stati individuati degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell’Agenzia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale. Le funzioni di INVITALIA risultano poi implementate nel tempo da vari interventi legislativi afferenti specifici ambiti operativi.

Il richiamato articolo 25, comma 2 della legge n. 196 del 1997 consentiva alla Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A. (costituita ai sensi del D.L. n. 26 del 1995) di istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, autorizzando la spesa di 20 miliardi di lire per l’anno 1997. La medesima società, per le stesse finalità, era ammessa a costituire società in ambito regionale aventi identica ragione sociale.

Allo stato, in virtù dei successivi interventi normativi, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia è la società alla quale è stato affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185/2000, concernente gli incentivi all’autoimprenditorialità giovanile (*cf.* art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 185/2000, come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. e) del D.L. n. 145/2013).

Al riguardo si ricorda che la [Comunicazione della Commissione agli Stati membri](#) sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea **all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine**, pubblicata in GU C 392 del 19 dicembre 2012, definisce, al punto 9), i “rischi assicurabili sul mercato” come i “rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell’allegato della comunicazione medesima. L’Allegato della

Comunicazione **elenca infatti i Paesi con rischi assicurabili sul mercato**, ricomprendendovi tutti gli Stati membri, l'Australia, il Canada, l'Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti d'America. La successiva Comunicazione della Commissione 2017/C 206/01, pubblicata in GU 206/1 del 30 giugno 2017, modifica l'allegato della predetta comunicazione della Commissione, escludendo la Grecia dal novero dei Paesi con rischi assicurabili sul mercato.

Come illustrato dalla [Banca d'Italia](#), il GAFI Il **Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale**–[GAFI](#) è un organismo globale intergovernativo creato in ambito OCSE per ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. La denominazione inglese del GAFI è FATF (*Financial Action Task Force*). Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. In linea con il proprio mandato iniziale il GAFI ha emanato 40 Raccomandazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, alle quali si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel 2012 con l'emanazione di [40 nuove Raccomandazioni](#), che rappresentano gli *standard* di riferimento per gli altri organismi internazionali, il diritto dell'Unione Europea e le politiche legislative dei singoli Stati.

Il GAFI promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell'ambito dei paesi membri collaborando con gli organismi regionali creati su suo modello e con gli altri organismi internazionali.

Il Gruppo approfondisce anche nuove tendenze e tipologie di riciclaggio, elaborando e diffondendo specifiche linee-guida e analisi su determinati settori o fattori di rischio. Tra i documenti più recenti si segnalano quelli sui rischi di finanziamento del terrorismo connessi con l'attività delle organizzazioni no profit (27/6/2014); sui rischi derivati dalle monete virtuali (31/1/2014); sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo realizzati attraverso il traffico di diamanti (3/12/2013); sull'uso delle Raccomandazioni a fini di contrasto della corruzione (27/6/2014); sulle linee guida in tema di persone politicamente esposte (26/6/2013); sul National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment (5/3/2013).

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di **banche**, per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività.

A tale fine **Invitalia** viene autorizzata ad **avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A.**, sulla base di apposita convenzione.

La Sace S.p.A. – già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – è la società che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, svolge le funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: in particolare, essa è autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere rischi di carattere politico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli

operatori nazionali nelle loro attività con l'estero e di internazionalizzazione dell'economia italiana.

Nel 2012, ai sensi dell'articolo 23-*bis* del D.L. 7 luglio 2012, n. 95, nell'ambito di un più ampio piano di valorizzazione e dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, Sace S.p.A. è stata interamente ceduta dallo Stato a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

In data 9 novembre 2012, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha acquistato l'intero capitale sociale di SACE dal Ministero dell'economia e delle finanze, avendo esercitato l'opzione di acquisto di cui all'art. 23-*bis* del D.L. n. 95/2012.

Come detto, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione ai rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione a operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché in relazione ai rischi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Si ricorda che, a seguito dell'approvazione della Legge finanziaria 2007, SACE può intervenire a garanzia di finanziamenti concessi a imprese italiane nell'ambito di operazioni volte alla loro internazionalizzazione, ovvero finanziamenti concessi a imprese italiane o estere per operazioni di rilievo strategico per il sistema economico italiano. In questo contesto si inserisce l'intervento di SACE nei settori delle infrastrutture strategiche (ad es. energetiche, di trasporto, telecomunicazioni e idriche) e delle energie rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biomassa etc).

L'articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha consentito che la **garanzia dello Stato per rischi non di mercato** possa **operare in favore** della società **Sace S.p.A.** relativamente ad **operazioni** da essa effettuate nei **settori strategici** ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove esse, pur costituendo in termini di livelli occupazionali o di fatturato un rilancio per il sistema economico produttivo del Paese, possano tuttavia **determinare**, in capo a Sace medesima, elevati **rischi di concentrazione** verso controparti o paesi di destinazione.

Si rammenta infine che l'articolo 3 del decreto-legge n. 3 del 2015 ha disposto che CDP, direttamente o **tramite la società SACE S.p.A.**, può esercitare il credito diretto.

Il **comma 152** dispone in ordine al procedimento di definizione delle **operazioni** e delle **categorie di rischi assicurabili**. Si prevede, in particolare, che esse siano definite con **delibera** del **Comitato interministeriale per la programmazione economica**, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

La norma fa riferimento, in particolare:

1. alle **sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite**, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

Si ricorda, al riguardo, che il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite del 1945 definisce il sistema di sicurezza collettiva, ossia un sistema istituzionalizzato di coercizione, diretto contro gli Stati responsabili di minacce alla pace, violazione della pace e atti d'aggressione. Tale sistema si fonda sul [Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite](#), al quale la Carta attribuisce la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. La Carta prevede che il Consiglio, dopo aver accertato la presenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, decida le misure da adottare per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali (art. 39). A seconda del caso, esse consistono in misure provvisorie (art. 40), misure che non prevedono l'uso della forza (art. 41) e misure implicanti l'uso della forza (art. 42 e ss.). Tali misure, la cui scelta è rimessa all'apprezzamento del Consiglio di sicurezza, sono applicabili a ogni situazione obiettivamente conforme a una o più di quelle indicate dall'art. 39 e anche nei confronti di Stati non membri dell'ONU. L'art. 41 definisce misure quali l'embargo o l'interruzione delle relazioni economiche. Se queste misure risultano o appaiono al Consiglio inadeguate, esso può intraprendere quelle azioni militari con forze aeree, navali e terrestri che ritenga necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionali, previste dall'art. 42 della Carta. Assieme alla legittima difesa, le misure ex art. 42 costituiscono un'eccezione al divieto dell'uso e della minaccia della forza nelle relazioni internazionali stabilito dall'art. 2, par. 4, della Carta.

2. alle **misure restrittive adottate dall'Unione Europea**, sulla base dell'art. 75 del Trattato sull'Unione Europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Si ricorda in proposito che: l'art. 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (ex art. 301 Trattato CE) attribuisce al Consiglio europeo la competenza in materia di sanzioni economiche e commerciali nei confronti di Stati terzi; l'art. 75 del Trattato (ex art. 60 Trattato CE) affida al Parlamento europeo e al Consiglio, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e alle attività connesse, il compito di definire un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

3. alle indicazioni fornite a livello internazionale dal **Gruppo d'Azione Finanziaria (GAFI-FATF)**;
4. alla **normativa e agli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione** dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Al riguardo si rammenta che il Consiglio UE ha istituito il [Gruppo "Crediti all'esportazione"](#) per coordinare il finanziamento, le garanzie, le assicurazioni e le riassicurazioni delle operazioni di esportazione (di beni e

servizi) sostenute dai bilanci degli Stati membri. Il gruppo assicura che nell'ambito della politica commerciale comune dell'UE gli Stati membri non si danneggino l'un l'altro a livello internazionale dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale. Il gruppo opera nei seguenti ambiti:

- attività a livello di UE riguardanti **misure armonizzate sui crediti all'esportazione** oltre i cinque anni (decisione del Consiglio del 1973), sotto i due anni (comunicazione della Commissione del 1997) e sopra i due anni (**direttiva del Consiglio del 1998, n. 98/29/CE**);
- coordinamento della posizione dell'UE in seno all'OCSE nel quadro dell'accordo OCSE del 1978 sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;
- coordinamento della posizione dell'UE in seno al gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione in cui i paesi dell'OCSE e paesi non appartenenti all'OCSE (come Cina e Brasile) lavorano per mettere a punto norme orizzontali a livello mondiale sui crediti all'esportazione;
- recepimento degli aggiornamenti dell'accordo dell'OCSE nella normativa UE (applicabile a tutti e 28 gli Stati membri dell'UE).

Ai sensi del **comma 153**, i **crediti vantati** e gli **impegni assunti da Invitalia** a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 1 sono **garantiti dallo Stato**. La garanzia dello Stato è rilasciata a **prima domanda**, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia; essa è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di **assicurazione e garanzia per rischi non di mercato**.

Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del **comma 154**, entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il **piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi** assumibili da Invitalia ai sensi delle norme in esame, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

Il **comma 155** dispone che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un **Fondo, a copertura della garanzia dello Stato**, concessa ai sensi della presente disposizione, con una **dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018**. Le risorse sono

accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme delle somme giacenti sul conto di tesoreria costituito ai sensi del **decreto legge 23 giugno 1995 n. 244**, recante **misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse**, che secondo la Relazione tecnica allegata al DDL in esame presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di **157.234.501 euro**.

Le risorse del costituendo Fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale sono, altresì, riversati i premi corrisposti da INVITALIA, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia.

Il **comma 156** dispone che per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di **SACE S.p.a.**, come mero agente, sulla base di quanto stabilito in **apposita convenzione** ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul predetto fondo di cui al comma 5.

Con il **comma 157** si affida a un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il compito di definire **l'ambito di applicazione** della disposizione in esame, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 155, nonché all'operatività di **Invitalia quale istituzione finanziaria**, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A..

Articolo 1, commi 158 e 159
(Misure per l'efficientamento del Fondo di cui all'art. 3 della L. n. 295/1973 per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione)

I **commi 158-159**, introdotti al Senato, recano misure finalizzate all'efficientamento del Fondo **rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento** di crediti **all'esportazione** e per il finanziamento parziale **della quota di capitale di rischio** di imprese italiane in imprese all'estero. Il Fondo, istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973 è gestito da SIMEST, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 143/1998. A tal fine, i commi in esame apportano integrazioni e modifiche alla disciplina concernente le attività del soggetto gestore del Fondo di cui agli articoli 16 e 17 del citato D.Lgs. n. 143.

Con **D.Lgs. n. 143/1998**, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla **SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero**⁵ - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, in precedenza affidati al Mediocredito Centrale.

L'attività – come evidenziato dalla **Corte dei Conti** nella **Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2016**, di giugno 2017 ([pag. 356 e ss.](#)) - riguarda la concessione di contributi per operazioni di credito all'esportazione di cui al **D.lgs. n. 143 del 1998, Capo II** (artt.14-19) e per investimenti in imprese all'estero (legge n. 100 del 1990, art. 4 e legge n. 317 del 1991, art. 14), **a valere sul Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973**, nonché a valere sul **Fondo di rotazione di cui all'articolo 2, del D.L. n. 251 del 1981** (legge n. 394/1981), anch'esso già istituito presso il Mediocredito centrale.

Il Fondo istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973 ha carattere rotativo⁶. Si tratta, come evidenzia la stessa Corte, di un **Fondo fuori bilancio** nella titolarità del MEF, destinato al sostegno alle esportazioni⁷. Tale Fondo, in virtù del d.lgs. n. 143 del 1998, è dunque gestito dalla SIMEST e amministrato da un **Comitato agevolazioni**, che approva le operazioni, **istituito presso la SIMEST** ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la

⁵ SIMEST è società per azioni attualmente [controllata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. attraverso SACE \(76%\)](#).

⁶ Il Fondo si avvale del **conto di Tesoreria n. 22039** sul quale sono giacenti al 31 dicembre 2016 risorse per 2,191 miliardi nonché si avvale di altri conti correnti sui quali alla stessa data, secondo le informazioni fornite dalla Corte dei Conti, nel sopra citato giudizio di parificazione, sono giacenti 20,13 milioni.

⁷ Il Fondo è elencato nel D.P.C.M. 25 novembre 2003, che individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione del MEF.

SIMEST stessa il 16 ottobre 1998. Il Comitato è stato rinnovato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 novembre 2014⁸.

Il Comitato agevolazioni è attualmente composto da tre rappresentanti del MISE, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del MEF, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e da un rappresentante designato dall'ABI.

Anche se il Fondo è nella titolarità del MEF, l'**Amministrazione vigilante è il MISE**.

Il Fondo è **alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato che dagli introiti dei cd. "contributi negativi"** (differenziali di interessi pagati dalle banche al Fondo, cfr. *infra*) ed è **destinato alla corresponsione di contributi agli interessi**:

- § **per il finanziamento di crediti all'esportazione** riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, progettazioni, lavori e relativi servizi (d.lgs. n. 143 del 1998);
- § **concessi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio** nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea (art. 4, della legge n. 100 del 1990);
- § **concessi alle imprese con stabile e prevalente organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto** a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero partecipate da FINEST⁹ (legge n. 19 del 1991);
- § **riconosciuti alle piccole e medie imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio** in imprese all'estero (art. 14 della legge n. 317 del 1991)¹⁰.

In particolare, quanto alle modalità di gestione del **Fondo** rotativo per la concessione di contributi agli interessi previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, l'**articolo 16 del D.Lgs. n. 143/1998** – al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo stesso – autorizza, al comma 1, il soggetto gestore del Fondo ad effettuare, su direttive del Ministero dell'economia e

⁸ Tale Comitato, è stato rinnovato per la durata di un triennio e, comunque, non oltre la data di adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico istitutivo del Comitato agevolazioni previsto dalle attuali Convenzioni per la gestione dei Fondi in questione.

Quanto alle Convenzioni per la gestione dei Fondi, come ricorda la Corte dei Conti, il 28 marzo 2014 sono state sottoscritte le nuove convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che prevedono una diversa metodologia di quantificazione delle commissioni spettanti al Gestore rispetto al passato.

⁹ FINEST S.p.A. è una società indirettamente partecipata dalla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, ed è – tra l'altro - partecipata direttamente (con quota minoritaria) dalla REGIONE VENETO e dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, FINEST S.p.A. adempie agli obblighi di cui alla Legge Regione FVG n. 10/2012, così come modificata dalla Legge Regionale FVG n. 21/2013 – cfr. art. 12 "Trasparenza".

¹⁰ Tale intervento è assorbito da quello ai sensi della legge n. 100 del 1990.

finanze, **operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio**, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il soggetto gestore del Fondo, per le necessità operative connesse alla gestione può essere **autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari sul mercato nazionale o estero**, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il netto ricavo è versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal MEF.

Per ciò che concerne i rifinanziamenti statali, il **Fondo è stato rifinanziato** con la **legge di stabilità 2016** (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 371) per **300 milioni di euro per il 2016**, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività a fronte dell'afflusso di nuove richieste. Nella Relazione della Corte dei conti si evidenzia come sia oggetto di esame da parte del MEF e del CIPE, l'assegnazione di 251 milioni per il 2017.

A tale riguardo, l'**articolo 17 del D.Lgs. n. 143/1998**, relativo al piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, delibera il **piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo**, per l'anno successivo, relativamente alle operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. stesso. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di cui all'articolo 14 citato, viene stabilito annualmente con la **legge di bilancio**.

La **Corte dei Conti**, nella Relazione sul giudizio di parificazione per il 2016, di giugno 2017, fa il punto degli **interventi realizzati nel 2016 a valere sulle disponibilità del Fondo**¹¹.

Nel 2016, il Comitato ha approvato 96 nuove operazioni per il credito all'esportazione credito capitale dilazionato - "c.c.d.", riguardanti interventi di concessione di contributi agli interessi per un importo di 5.931 milioni e un impegno di spesa per contributi agli interessi di 241 milioni.

Di tali 96 operazioni, 64 per un importo, in termini di "c.c.d.", pari a 5.808 milioni e un impegno di spesa pari a 235 milioni, si riferiscono alla concessione di agevolazioni in conto interessi su operazioni di credito all'esportazione e 32 operazioni, per un importo in termini di "c.c.d." di 123 milioni e un impegno di spesa pari a 6 milioni, riguardano la concessione di agevolazioni in conto interessi

¹¹ A tale riguardo, specifica che il Comitato agevolazioni ha approvato la circolare n. 1 del 5 febbraio 2016 recante modifiche ai criteri di intervento a sostegno delle operazioni di credito fornitore, e la circolare n. 3 del 24 giugno 2016 relativa all'aumento dei limiti massimi di importo dei finanziamenti agevolabili per la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all'estero ai sensi dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.

su finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti di società italiane in imprese estere.

Tra le **uscite del Fondo, preponderanti risultano le operazioni per la copertura dei rischi, relativi ai differenziali sui tassi di interesse pagati a fronte dei contratti *Interest Rate Swap (IRS)***, per 49,78 milioni.

Nelle spese di gestione, rientra la commissione corrisposta al Gestore pari a 5,07 milioni relativi al saldo 2015 e al primo semestre 2016.

Il **comma 158, lettera a)**, introduce (con un nuovo comma 1-*bis*) all'articolo 16 del citato D.Lgs. n. 143/1998 la previsione per cui il soggetto gestore del Fondo provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, **accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa** almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la **metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo** su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Ai fini della definizione e della verifica della metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa.

Il **comma 158, lettera b)** sostituisce la **disciplina del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo** contenuta nell'articolo 17 del D.Lgs. n. 143/1998, apportandovi talune modifiche ed integrazioni. In particolare, la nuova disciplina:

- § **mantiene la attuale procedura di adozione del Piano:** questo è deliberato dal CIPE, entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma;
- § **ne estende l'ambito oggettivo.** Il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo non è più relativo alle sole operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 143 stesso. Infatti, la nuova formulazione dell'articolo 17 qui proposta dispone che il CIPE – con le modalità procedurali concertative sopra delineate - stabilisca la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 14, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle **diverse tipologie di operazioni**, tenendo conto:

- delle risorse disponibili in base alla metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
- nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia

Il CIPE delibera il piano previsionale dei **fabbisogni finanziari del Fondo** per l'anno successivo, **comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa**, quantificati sulla base della predetta metodologia.

§ viene **confermato** che **con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento** del Fondo, specificandosi che il rifinanziamento è quantificato tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari formulato come sopra descritto.

Il **comma 158, lettera c)** sopprime il primo periodo del comma 3 dell'articolo 14, del D.Lgs. n. 143/1998, il quale dispone che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di concessione di contributi agli interessi sono stabilite con delibera del CIPE, in quanto tale previsione trova ora collocazione nella nuova formulazione dell'articolo 17 del D.Lgs, 143, come proposta dalla lettera *b)* comma 2 in esame.

Infine, il **comma 159** dispone che l'organo competente ad amministrare il Fondo, nonché competente ad amministrare l'ulteriore Fondo rotativo per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 2, del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni in legge n. 394/1981), è il "**Comitato agevolazioni**", composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle competenze e del funzionamento del predetto Comitato.

Il **comma 159** in esame, in sostanza, **istituzionalizza composizione e funzioni del Comitato agevolazioni, già costituito e operante presso la SIMEST** (cfr. *supra*, ricostruzione normativa relativa al Fondo di cui

all'art. 3 della legge n. 295 del 1973 e *infra* ricostruzione normativa relativa al Fondo di cui all'articolo 2 del D.L. n. 251/1981).

Quanto al Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394/1981, esso è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

L'art. 6 del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge n.133/2008), ha riformato i finanziamenti a tasso agevolato di cui alla legge n. 394/1981 rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1407 del 2013, relativo agli aiuti di importanza minore "*de minimis*".

Successivamente, l'art. 42, comma 1, del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni in legge n. 134/2012), ha apportato lievi modifiche all'art. 6 della legge n. 133/2008, con l'introduzione di una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo in questione, e con l'indicazione che i termini, le modalità e le condizioni delle iniziative, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i **compiti del Comitato agevolazioni, sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, in luogo delle precedenti delibere del CIPE.**

Pertanto, in attuazione della suddetta normativa, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ha dotato il **decreto interministeriale del 7 settembre 2016**, fissando le condizioni degli interventi agevolativi a carico del Fondo. Il decreto in questione ha abrogato e sostituito il precedente decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 sulla materia.

Per quanto concerne i risultati della gestione la Corte dei Conti ([Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato relativa all'anno 2016](#), pubblicata a giugno 2017, pag. 359 e ss.) rileva che nel 2016 il Comitato agevolazioni ha approvato complessivamente 188 nuove operazioni relative alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per un importo di finanziamenti pari a 93,18 milioni (151 per un importo di finanziamenti di 86,8 milioni nel 2015).

Articolo 1, comma 165
(Disposizioni a favore degli italiani all'estero)

Il **comma 165**, inserito durante l'esame al Senato, autorizza i seguenti **interventi a favore degli italiani nel mondo**. Tra i quali **1 milione di euro per il 2018** a favore delle **Camere di Commercio italiane all'estero (lett. g)**).

La norma, inserita durante l'esame presso il Senato, autorizza una serie di **interventi a favore degli italiani nel mondo** e per rafforzare gli interessi italiani all'estero. Tra essi **1 milione di euro per il 2018** a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero.

Quanto al finanziamento delle Camere di commercio all'estero, l'**articolo 42, comma 2 del D.L. n. 83/2012** prevede la concessione di contributi in favore di queste, ai sensi della Legge 1° luglio 1970, n. 518¹², disponendo a tal fine che il riparto delle risorse iscritte nel **capitolo** di spesa del bilancio statale **2501 "somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi"** iscritto nello stato di previsione del **Ministero dello Sviluppo economico (MISE)** sia effettuato con decreto del MISE con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il capitolo 2501/MISE reca a BLV 2018-2020 uno stanziamento di 7,8 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 6,3 milioni per il 2020 e ss.

La Sez. II del Disegno di legge di bilancio in esame opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. b) della legge di contabilità, una **riduzione di 0,5 milioni di euro** a decorrere **dal 2018**.

Si ricorda inoltre, che le Camere di commercio all'estero ricevono finanziamenti *ad hoc*, da specifiche disposizioni legislative, per specifiche attività. La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), all'**articolo 1, comma 370**, ha previsto 51 milioni di euro per l'anno **2016**, per il potenziamento delle azioni dell'ICE relative al Piano straordinario per la promozione del *made in Italy*, di cui **1 milione di euro** è stato destinato al finanziamento dell'Associazione delle **Camere di commercio italiane**

¹² Si ricorda che l'articolo 9 della legge n. 518/1970 ha disposto che il Ministro dello sviluppo economico possa concedere alle associazioni riconosciute come camere di commercio all'estero contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere. Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri, al fine di contrastare il fenomeno dell'*Italian sounding* e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

Articolo 1, comma 331
(Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)

Il **comma 331**, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, modifica i commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 **prorogando** dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2018** il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili **cessano di beneficiare** di incentivi sull'energia prodotta. Inoltre, si **proroga** al **31 dicembre 2018** il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi, **devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE** del relativo **regime di aiuto**.

Più in dettaglio, il **comma 331, lett. a)**, differisce al **31 dicembre 2018** il termine previsto dall'art. 1, co. 149, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) per la **cessazione** del beneficio degli incentivi sull'energia prodotta da parte degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, ai fini della fruizione dell'incentivo sull'energia prodotta.

A tale proposito, si ricorda che l'art. 1, co. 149, della L. n. 208/2015 aveva concesso agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da **biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili** – che avessero cessato, al 1° gennaio 2016 o entro il **31 dicembre 2016**, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, co. 8, del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi – il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato al **31 dicembre 2021** ad opera dell'art. 3-*quater*, co. 1, lett. a), del D.L. n. 243/2016), di un incentivo sull'energia prodotta. Ciò era stato previsto al fine di assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili. Come già accennato, su tale disposizione è poi intervenuto il D.L. n. 243/2016, recante *Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno* (L. n. 18/2017), che, all'art. 3-*quater*, co. 1, lett. a), ha previsto una proroga al 31 dicembre 2021 degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse.

Si rileva altresì che le modalità e le condizioni della fruizione dell'incentivo sono state poi stabilite dall'art. 1, **co. 150 e 151**, della citata L. n. 208/2015¹³.

¹³ In particolare, il **comma 150**, anch'esso modificato dall'art. 3-*quater*, co. 1, lett. a), del D.L. n. 243/2016, prevede che l'incentivo sia pari all'80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, e sia erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del

Il **comma 331**, alla **lett. b)**, interviene sul co. 151 della citata L. n. 208/2015 – in materia di **procedura** per l'erogazione dell'incentivo ai produttori interessati – **prorogando** dal 31 dicembre 2017 **al 31 dicembre 2018** il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi disposto dalla legge di stabilità per il 2016, **sono tenuti a fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE** del relativo **regime di aiuto**, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.

Si ricorda in proposito che l'art. 1, co. 151, della L. n. 208/2015 aveva previsto che entro il **31 dicembre 2016** i produttori interessati dovessero fornire al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la **notifica alla Commissione europea del regime di aiuto** di cui agli stessi commi, ai fini della verifica con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01) (commi 149-151 dell'articolo 1). Su tale termine è poi intervenuto l'art. 57-ter, co. 1, del D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017), che ne ha disposto la **proroga al 31 dicembre 2017**.

La Relazione tecnica specifica che la disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che l'onere che discende dalla norma “è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali”.

precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L'erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo **comma 151**, sul quale pure è intervenuta la norma in commento (*v. infra*).

Articolo 1, comma 355
(Industria aerospaziale dei piccoli satelliti)

Il **comma 355**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla misura di sostegno al settore aerospaziale, contenuta nella legge di stabilità per il 2016, articolo 1, comma 372, ed in particolare, sulla disciplina delle **modalità di erogazione delle risorse** ivi stanziata per un **piano nazionale** per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei **piccoli satelliti ad alta tecnologia**. L'articolo **espunge** il richiamo al **rispetto del Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER)** per l'erogazione delle relative misure di aiuto. In suo luogo, viene introdotto l'obbligo – più generale – del **rispetto della normativa europea** in materia di **aiuti di Stato**.

L'**articolo 1, comma 372 della legge n. 208/2015** (legge di stabilità 2016) ha autorizzato, per le predette finalità, la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. Il medesimo comma ha altresì previsto che le misure di aiuto concesse a valere sulle predette risorse siano erogate **nel rispetto delle procedure previste** dal Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER), Regolamento europeo di **esenzione dall'obbligo di notifica alla Commissione** di determinate categorie di aiuti. Il *General Block Exemption Regulation* - GBER prevede, per certe categorie di aiuti di Stato e a date condizioni, apposite **esenzioni dall'obbligo di notifica alla Commissione UE**¹⁴. Per gli **aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione**, il GBER, agli articoli da 25 a 30, prevede delle apposite esenzioni dall'obbligo di notifica nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni¹⁵. Le misure a favore di

¹⁴ Le misure che non rientrano nelle categorie contemplate e che, nell'ambito di queste, non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno essere notificate alla Commissione UE e su di esse la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori interessati.

¹⁵ In particolare, il GBER, all'articolo 25, esenta dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Horizon 2020, purché: i progetti rientrino nella ricerca fondamentale, e/o in quella industriale, e/o nello sviluppo sperimentale e/o in studi di fattibilità.

L'intensità massima dell'aiuto non deve superare: a) il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; b) il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; c) il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; d) il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

Per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, a date condizioni indicate nel GBER, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino di 10 punti percentuali per le medie imprese e a 20 punti percentuali per le piccole imprese. Per gli studi di fattibilità le intensità di aiuto possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

Il GBER, all'articolo 26, esenta dall'obbligo di notifica gli aiuti alla creazione o all'ammodernamento delle infrastrutture di ricerca che svolgono attività economiche, se

ricerca, sviluppo e innovazione che non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno essere notificate alla Commissione UE. Sulle misure notificate, la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nella nuova [Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014).

Il comma in esame sopprime dunque la previsione contenuta nel citato comma 372 della legge di stabilità 2016, per cui le risorse ivi previste per il Piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti sono erogate nel rispetto delle procedure previste dal GBER e alle condizioni fissate dagli articoli 25 ess. del medesimo Regolamento. Contestualmente a tale soppressione, si inserisce **l'obbligo di operare nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.**

Andrebbe valutata l'opportunità di specificare il richiamo alla normativa sugli aiuti di Stato, facendo in particolare riferimento alla nuova Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014).

La relazione tecnica all'emendamento che, nel corso dell'esame al Senato, ha introdotto l'articolo qui in esame, afferma che il Regolamento di esenzione n. 651/2014 (GBER) non trova opportuna applicazione con riguardo all'attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, in quanto sono insussistenti i relativi presupposti ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Infatti:

l'intensità d'aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali

Quanto agli aiuti ai poli di innovazione, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento, gli aiuti in questione possono essere concessi esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce i poli di innovazione (l'organizzatore del polo) e per investimenti relativi alla creazione e all'ammodernamento dei poli. I costi ammissibili sono quelli corrispondenti ai costi degli investimenti materiali e immateriali. L'intensità dell'aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili, ma, per i poli situati in zone ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, ai sensi della lett. a) dell'art. 107 TFUE) l'intensità dell'aiuto può essere di 15 punti; mentre, per lo sviluppo delle zone di cui alla lett. c) dell'art. 107 TFUE l'intensità dell'aiuto può essere maggiorata di 5 punti percentuali.

Gli aiuti all'innovazione a favore delle PMI, ai sensi dell'articolo 28, sono esentati dall'obbligo di notifica se l'intensità di essi non supera il 50% dei costi ammissibili. Nel caso di aiuti per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione, l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, a condizione che l'importo totale degli aiuti per tali servizi non superi i 200 mila euro per beneficiario su tre anni.

Gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione sono esentati dall'obbligo di notifica, ai sensi dell'articolo 29, soltanto se le imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sovvenzionata e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto non può comunque superare il 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 50% dei costi ammissibili per le PMI.

Vi è poi una specifica disciplina applicabile per l'esenzione degli aiuti alla ricerca e sviluppo nella pesca e dell'acquacoltura (articolo 30 del GBER).

- § l'iniziativa è espletata attraverso un avviso di indagine di mercato cui possono partecipare aziende spaziali senza distinzione di nazionalità e in un regime di libera competizione;
- § l'iniziativa è finalizzata alla realizzazione di un prodotto prototipale la cui proprietà rimane in capo all'ASI sia in termini di proprietà industriale sia realizzativa, affinché lo renda disponibile all'utente finale (istituzionale);
- § il progetto non mette il vincitore in condizione di vantaggio competitivo rispetto agli altri operatori italiani od europei , in quanto finalizzato a realizzare una particolare piattaforma satellitare di classe mini, la cui realizzazione sarebbe parimenti eseguibile da altri operatori, dotati delle necessarie competenze e contenuto tecnologico, anche in assenza di assegnazione di questo specifico contratto;
- § altri paesi hanno scelto di realizzare la piattaforme satellitari di piccole dimensioni anche con *target* di prestazioni differenti finalizzate alla soddisfazione delle differenti strategie del Paese in ambito di ricerca spaziale (es. la Myriade francese e Myria devolution, prodotta da Thales Alenia Space e Airbus, la belga QinetiQ, ed altre in Germania, Svezia, Spagna e Gran Bretagna).

Articolo 1, commi 382 e 383
(Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)

I **commi 382 e 383** limitano la riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e quella delle risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese.

Il **comma 382** prevede la limitazione della riassegnazione in spesa dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. La riassegnazione potrà essere disposta solo per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Secondo la relazione governativa, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (nel 2015 sono stati incassati 50.827.579 euro, nel 2016, 146.925.923 euro, nel 2017 a tutto settembre euro 84.650.408) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare. Una quota pari a 8 milioni per anno 2018 e 4 milioni a decorrere dall'anno 2019 della predetta riduzione concorre al conseguimento degli obiettivi di spesa - per la quota assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017 per la Definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La parte restante è destinata alla copertura del provvedimento".

Si rammenta che è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 settembre 2016 l'Atto del Governo n. 343 (Schema di decreto ministeriale concernente l'individuazione per l'anno 2016 delle iniziative a vantaggio dei consumatori da realizzare con le risorse disponibili del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato), ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Nella seduta del 12 ottobre 2016 la 10^a Commissione permanente del Senato ha espresso parere favorevole (Legislatura 17^a - Senato della Repubblica - *Giunte e Commissioni*, 12 ottobre 2016 - Resoconto sommario n. 276 della 10^a Commissione).

Anche al **comma 383** si limita la riassegnazione in spesa delle risorse finanziarie, fino ad un massimo di 5 milioni di euro: stavolta la previsione opera in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, consentendo la riassegnazione solo per la parte eccedente.

Si tratta di somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti a tasso zero - secondo un piano di ammortamento - da parte delle imprese che ne furono beneficiarie, una volta concluso l'*iter* delle erogazioni della legge n. 808/85 (15 anni mediamente). Secondo la relazione governativa, "ciò determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per i predetti, importi. I dati degli incassi degli ultimi anni dimostrano (2015 pari ad euro 23.120.885, 2016 pari ad euro 24.727.720 e 2017, dati al 30/09/2017, pari ad euro 71.867.888) che il volume delle entrate è costantemente superiore a quanto si prevede di non riassegnare".

Si rammenta che, per le somme in restituzione, la legge di stabilità per il 2014 prevedeva il relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse in questione "non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 *Lightning II*-JSF (*Joint Strike Fighter*)".

Articolo 1, commi 460-462
(Disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e Bolzano)

I **commi da 460 a 462, inseriti** nel corso dell'esame **al Senato**, modificano (con decorrenza 1° gennaio 2018) le disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento dettate dall'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

La nuova disciplina indica i criteri per l'esercizio della potestà legislativa affidata alle province. Viene inoltre previsto, alla scadenza delle concessioni, il trasferimento in proprietà alle province delle opere in stato di regolare funzionamento, nonché disciplinati gli indennizzi riconosciuti ai concessionari. Viene inoltre disposta la proroga di diritto delle concessioni accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre tale data. È altresì prevista, in materia di sistema idrico, la previa consultazione delle province per l'emanazione degli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

In particolare, il **comma 460** richiama i **presupposti normativi** che consentono l'intervento legislativo operato dall'articolo in esame.

Viene infatti statuito che le disposizioni recate dai successivi commi 461 e 462 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

L'art. 104 richiamato dispone, tra l'altro, che le norme dettate dall'art. 13 del D.P.R. 670/1972 - relative alle **concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nei territori delle province di Bolzano e di Trento** - possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

La provincia autonoma di Trento, con [deliberazione](#) della Giunta provinciale n. 2011 del 29 novembre 2017, e la provincia autonoma di Bolzano, con [deliberazione](#) della Giunta provinciale n. 1331 del 28 novembre 2017, hanno approvato il nuovo testo dell'articolo 13 dello statuto ed espresso il proprio consenso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello statuto medesimo.

Il **comma 461** riscrive integralmente la **disciplina** (contenuta nell'articolo 13 del citato D.P.R. 670/1972) in materia di **concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, nei territori delle province di Bolzano e di Trento**.

Lo stesso comma precisa che le nuove disposizioni saranno efficaci **con decorrenza dal 1° gennaio 2018**.

Il **comma 462** detta disposizioni volte a modificare la norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Alla luce delle nuove disposizioni dettate dal comma 462 – che delineano la cornice normativa entro cui può essere esercitata la potestà legislativa regionale nella materia in questione – viene prevista **l'abrogazione del comma 2 dell'art. 1-bis del D.P.R. 235/1977** (e, conseguentemente, dei riferimenti allo stesso comma), che verte proprio sulla competenza legislativa delle province sulla materia di cui trattasi.

Il citato comma 2 dispone che “con legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché dei principi fondamentali delle leggi dello Stato, sono disciplinate le grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico”.

Si osserva, sotto il profilo delle fonti del diritto, che le norme di attuazione degli statuti speciali sono approvate con un procedimento speciale differenziato da quello delle leggi ordinarie, che non prevede un passaggio parlamentare. Esse sono infatti approvate dal Governo con decreti legislativi (un tempo decreti del Presidente della Repubblica), previa istruttoria e su proposta di una Commissione paritetica.

La disciplina vigente

Il “decreto Bersani” (D.Lgs. 79/1999)

Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (cosiddetto decreto Bersani), concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ha previsto, fra l'altro, all'articolo 12, una revisione delle scadenze delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico ed un nuovo metodo per aggiudicare le utenze idriche al momento di tali scadenze, improntato ai principi della concorrenza. Lo stesso articolo ha previsto la proroga di cinque anni delle concessioni di cui al comma 1 di tale articolo e una proroga di diritto delle concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 fino a tale ultima data.

Successivamente, la Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, contestando le disposizioni introdotte dall'art. 12 del citato D.Lgs. 79/1999.

A tale procedura hanno fatto seguito una serie di modifiche normative e di nuove procedure di infrazione, nonché di pronunciamenti della Corte Costituzionale (per una trattazione più approfondita si rinvia alla ricostruzione operata nell'ambito del [commento](#)

[all'art. 37 del D.L. 83/2012](#)) in cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni impugnate richiamando, oltre al rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni, i principi comunitari in materia di temporaneità delle concessioni e di apertura alla concorrenza con particolare riguardo alle disposizioni che, seppure per un periodo temporalmente limitato, "impediscono l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori" (ex multis, sentenze n. 205 del 2011, n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010, n. 1 del 2008).

L'art. 37 del D.L. 83/2012

La catena di modifiche normative è terminata con la riscrittura del comma 1 dell'art. 12 operata dall'**art. 37, comma 4, del D.L. 83/2012**.

Il testo risultante da tale riscrittura prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca (ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico), indicano una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta anni, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari. Per le concessioni già scadute e per quelle in scadenza entro il 31 dicembre 2017, per le quali non è tecnicamente applicabile il citato periodo di cinque anni, la stessa norma prevede che le regioni e le province autonome indicano la gara entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal successivo comma 2, che a tutt'oggi non è mai stato emanato.

Le indagini delle autorità indipendenti

All'interno di tale processo evolutivo, una specifica attenzione è stata dedicata, da parte degli organi di controllo nazionali ed europei, alla materia del rinnovo, mediante gara, delle concessioni scadute o in scadenza nei territori delle province trentine.

L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha avviato nel 2010 un procedimento istruttorio volto ad accertare l'eventuale contrarietà rispetto alla normativa nazionale ed europea, della disciplina delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di assegnazione di concessioni idroelettriche, anche alla luce delle censure sollevate (nell'ambito del caso pilota n. 965/10/MARK) dalla Commissione europea nei confronti delle proroghe delle concessioni assentite dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nell'ambito dell'istruttoria dell'Autorità, le province trentine hanno evidenziato come in ambito Provinciale, la legge della Provincia Autonoma di Trento del 6 marzo 1998 n. 4, s.m.i., e l'art. 19¹⁶ della legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 7 del 20 luglio 2006 – recanti disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico – hanno "stabilito, a regime, il ricorso a gare, recependo i nuovi principi sanciti dal legislatore nazionale in tema di affidamento delle grandi concessioni a scopo idroelettrico. [...] Tali norme hanno, tuttavia, fatto salvo un regime transitorio, ancorato alla precedente normativa abrogata, in virtù del quale le concessioni in scadenza sono state prorogate al di fuori di procedure di gara ad evidenza pubblica".

Con la [deliberazione n. 13 dell'8 febbraio 2012](#), conclusiva dell'istruttoria, l'Autorità ha invitato le Province autonome di Trento e di Bolzano a rivisitare il sistema concessorio

¹⁶ Poi abrogato dall'art. 38 della L.P. 22/2012.

in atto al fine di **contenere le proroghe delle concessioni scadute e in scadenza, e consentire una graduale ma rapida transizione verso un assetto concorrenziale garantendo tempi congrui all'organizzazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica.**

Successivamente alle modifiche apportate al “decreto Bersani” dal D.L. 83/2012, nel corso del 2014, l’Antitrust con la [segnalazione 8 ottobre 2014, n. AS1151](#) ha ribadito la portata anticoncorrenziale della normativa applicabile nella Provincia di Trento per l'affidamento di concessioni per grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico e in particolare dell'articolo 44, comma 1, lettera i), della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, con il quale la Provincia autonoma di Trento ha previsto una proroga decennale delle "concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo comma", su domanda del concessionario alla Provincia, da presentare entro un tempo prestabilito.

Con specifico riferimento alla normativa provinciale sopra citata, l'Autorità ha sottolineato che **“le proroghe delle concessioni idroelettriche esistenti in scadenza o scadute, alla luce del principio generale di espletamento di procedure ad evidenza pubblica per la loro assegnazione, introdotto dal decreto legislativo n. 79/1999 (in recepimento della direttiva comunitaria 96/92/Ce sul mercato interno dell'energia elettrica), non possano essere giustificate, se non nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario.** Ogni altra proroga contrasterebbe con la disciplina comunitaria e con i principi di apertura concorrenziale del mercato e si tradurrebbero in un ingiustificato favor per il gestore uscente”.

Gli interventi legislativi delle Province di Trento e Bolzano dopo il D.L. 83/2012

Con la L.P. Trento 30 dicembre 2015, n. 20, è stata dettata una disposizione transitoria sull'indizione delle gare per l'aggiudicazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, stabilendo che in attesa dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le procedure per l'indizione della gara a evidenza pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico restano sospese.

Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, il 7 dicembre 2012, con mozione 444/12, il Consiglio provinciale ha a tal fine impegnato la Giunta provinciale a "non varare nuove disposizioni legislative sull'aggiudicazione delle concessioni idriche, ma di (...) sfruttare la finestra temporale concessa dal Governo prolungando (...) le concessioni di grandi derivazione". Il 13 dicembre 2012, con l'art. 38 della legge finanziaria, il Consiglio provinciale ha abrogato l'art. 19 della legge provinciale 20 luglio 2006 n. 7, cioè la norma provinciale che regolava le gare per le grandi concessioni idroelettriche. In questo modo, sulle grandi concessioni idroelettriche si è creato un vuoto di legislazione provinciale che ha determinato l'applicazione delle norme.

La disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province di Trento e Bolzano (comma 461 che inserisce il nuovo testo dell'art. 13 del D.P.R. 670/1972)

Potestà legislativa provinciale e criteri di esercizio (comma 1)

Il comma 1 demanda alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano - nel rispetto dell'ordinamento dell'UE e degli accordi

internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale - , la **disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni** per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

- § le norme procedurali per lo svolgimento delle gare;
- § i termini di indizione delle stesse;
- § i criteri di ammissione e di aggiudicazione;
- § i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti;
- § la durata delle concessioni;
- § i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche;
- § i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

Si tratta di una disposizione che si sovrappone a quella dettata dal comma 2 dell'art. 1-*bis* del D.P.R. 235/1977, che viene pertanto conseguentemente abrogato dal comma 3 dell'articolo in esame.

Trasferimento delle opere alla proprietà delle Province (comma 2, primo periodo)

Il primo periodo del **comma 2** prevede, **alla scadenza delle concessioni** disciplinate dall'art. 13, il **passaggio alla proprietà delle Province** per il rispettivo territorio, **senza compenso, delle seguenti opere in stato di regolare funzionamento**: opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, condotte forzate e canali di scarico.

Indennizzi riconosciuti ai concessionari (comma 2, secondo periodo)

Il secondo periodo del comma 2 disciplina l'**indennizzo ai concessionari che abbiano eseguito, a proprie spese** e nel periodo di validità della concessione, **investimenti sui beni di cui si prevede il trasferimento della proprietà**.

La stessa norma pone, quali **condizione** per il riconoscimento dell'indennizzo, il fatto che i citati **investimenti** siano stati **previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente**.

L'indennizzo:

- § sarà **erogato alla scadenza** della concessione o nei casi di decadenza o rinuncia;
- § sarà **pari al valore della parte di bene non ammortizzato**, secondo quanto previsto dalla legge provinciale.

In base al terzo periodo del comma 2, **per i beni diversi da quelli** previsti dai periodi **precedenti** si applica la disciplina stabilita:

- § dall'art. 25, secondo comma e seguenti, del R.D. 1775/1933, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della Provincia;

La parte della disposizione richiamata che appare di interesse è quella che consente allo Stato di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un **prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso**, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

- § nonché dall'art. 1-*bis*, comma 13, del D.P.R. 235/1977.

Tale norma dispone che al concessionario uscente spetta un'indennità stabilita con le modalità e i criteri di cui all'art. 25 del R.D. 1775/1933.

Obbligo per i concessionari di fornire annualmente alle Province di Bolzano e di Trento quantitativi di energia (commi 3-5)

Il **nuovo comma 3** dell'articolo 13 del D.P.R. 670/1972 mantiene l'obbligo - già contenuto nella formulazione vigente del comma 1 dell'articolo 13 - per i concessionari di grande derivazione a scopo idroelettrico, di fornire annualmente e gratuitamente alle Province di Trento e di Bolzano, per i servizi pubblici e le categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione; ma, innovando rispetto alla previsione vigente, specifica al riguardo che l'energia deve essere consegnata alle Province medesime **con le modalità definite dalle stesse**.

La formulazione vigente del comma primo dell'articolo 13 invece specifica che la consegna dell'energia deve avvenire all'officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l'officina stessa, nel punto più conveniente alla provincia.

Il **nuovo comma 4** conferma inoltre quanto attualmente previsto dalla vigente formulazione del comma secondo dell'articolo 13, secondo il quale le Province stabiliscono con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui sopra, ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri

per le tariffe di utenza, ma inserisce il richiamo al **rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea**.

La normativa vigente, contenuta come detto nel comma secondo dell'articolo 13 opera invece un richiamo alle delibere del soppresso (articolo 1, comma 21, L. n. 537/1993) Comitato interministeriale prezzi –CIP.

Sarebbe opportuno al riguardo specificare i principi generali e la normativa di riferimento dell'ordinamento europeo.

Il **nuovo comma 5** interviene sull'importo che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti a corrispondere semestralmente alle province per l'energia da esse non ritirata, operando una modifica a quanto attualmente disposto dal comma terzo del vigente articolo 13.

In particolare, si dispone ora che i concessionari corrispondono semestralmente alle Province un **importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PITN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata.**

Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

La vigente formulazione del comma terzo dell'articolo 13 dispone invece che i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico dovranno corrispondere semestralmente alle province lire 6,20 per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varierà proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento-del prezzo medio di vendita della energia elettrica dell'ENEL, ricavato dal bilancio consuntivo dell'ente stesso.

Nella nuova formulazione dell'articolo 13 che qui si propone risulta soppressa la previsione, attualmente contenuta nel comma quarto dell'articolo in questione, per cui sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle province di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici (ora Ministro dell'ambiente) di concerto col Ministro per l'industria (ora sviluppo economico) e d'intesa con la provincia territorialmente interessata.

Si rinvia al [sito](#) dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) [della provincia autonoma di Trento](#).

Per ciò che riguarda la [Provincia autonoma di Bolzano](#), con decreto del Presidente della Provincia n. 4422/2016 è stato stabilito il compenso unitario per ogni kWh non ritirato per l'anno 2016.

Proroga della validità delle concessioni (comma 6)

Il comma 6 dispone la **proroga di diritto delle concessioni** per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate, nelle Province di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di **scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute**.

La proroga in questione opera **per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2022**.

Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare **eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni** previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale.

Con riguardo alle proroghe in esame, si richiamano le **considerazioni** riportate dall'ANAC, nella deliberazione n. 13 dell'8 febbraio 2012, e dell'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, nella segnalazione n. AS1151 (v. *supra*), relativamente alla necessità di consentire una graduale ma rapida transizione verso un assetto concorrenziale garantendo tempi congrui all'organizzazione delle procedure di gara ad evidenza pubblica, nonché alla possibilità di ammettere proroghe nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario.

Consultazione delle province di Trento e Bolzano per l'emanazione degli atti dell'ARERA (comma 7)

Il comma 7 stabilisce che, in materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell'ARERA (l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituita dai commi 305-308 dell'art. 1 del disegno di legge) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, **in ordine alla loro compatibilità con lo Statuto del Trentino e con le relative norme di attuazione**.

Viene altresì prevista la **stipula tra l'ARERA e le Province**, anche disgiuntamente, di un **protocollo di intesa** volto a definire:

- § le **modalità per l'effettuazione della consultazione** succitata;
- § le **procedure e i modelli per la raccolta**, da parte delle Province, **delle informazioni e dei documenti necessari** alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'ARERA, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica

utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

Articolo 1, comma 640
(Tutela e valorizzazione del Made in Italy)

Il **comma 640**, introdotto durante l'esame al Senato, assegna un contributo di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2018, 2019 e 2020** in favore dell'**istituto IsiamED** per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle *smart city*.

In particolare, si prevede l'assegnazione di un contributo pari a **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2018, 2019 e 2020** in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (**IsiamED**), per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle *smart city*. La norma risponde alla finalità di affermare un modello digitale italiano come strumento di **tutela e valorizzazione** economica e sociale del *made in Italy* e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale.

L'Istituto IsiamED è una *management company* dedicata all'innovazione digitale del sistema produttivo e sociale italiano. In particolare, si ricorda il progetto "Modello digitale italiano per il settore agroalimentare" che tale istituto ha recentemente promosso nel settore agroalimentare con l'obiettivo dell'innovazione dell'impresa agricola e delle filiere agroalimentari italiane, contestualmente alla realizzazione della Banda ultra larga. Si ricorda, altresì, il progetto "*Smart Italia: l'economia digitale della città italiana*", nell'ambito del quale operano le offerte "*Smart Turismo*", finalizzata a innovare l'offerta nelle città turistiche, "*Smart agroalimentare*" e "*Smart industria*".

A fronte di tale contributo, è stata contestualmente prevista, al comma 625 (sul punto si rinvia alla relativa scheda), la corrispondente riduzione di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, del **Fondo per interventi strutturali di politica economica** di cui all'art. 10, co. 5, del D.L. n. 282/2004 (L. n. 307/2004), istituito nello stato di previsione del MEF al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Articolo 1, commi 641-643

(Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)

I **commi 641-643** prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un **Fondo** per interventi volti a favorire lo sviluppo del **capitale immateriale, della competitività e della produttività**, con una dotazione di **5 milioni** di euro per l'anno 2018 e **250 milioni di euro** annui a decorrere dall'anno 2019. Ad una delibera del Consiglio dei ministri è demandata la definizione annuale degli obiettivi di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo, volto a finanziare **progetti di ricerca e innovazione** da realizzare in Italia nonché il supporto operativo alla realizzazione dei progetti stessi (comma 641). L'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse, dell'assetto organizzativo per l'uso delle stesse risorse, nonché dell'amministrazione vigilante è rimessa ad un regolamento del Governo (comma 642). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 643).

In particolare, il **comma 641**, nell'istituire il sopra citato Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del **capitale immateriale, della competitività e della produttività** - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - indica genericamente le finalità di tale istituzione nel perseguimento di obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0¹⁷, e nel miglioramento della competitività e la produttività del sistema economico.

La **definizione annuale degli obiettivi** di politica economica ed industriale da perseguire con il Fondo è rimessa ad una **delibera del Consiglio dei ministri**.

Andrebbe valutata l'opportunità di specificare la natura dell'atto, e il relativo procedimento di adozione, con il quale vengono definiti annualmente gli obiettivi del Fondo, prevedendo eventualmente l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con riferimento **alla destinazione** del Fondo, la disposizione in commento prevede che esso sia volto a finanziare :

§ **progetti di ricerca e innovazione** da realizzare in Italia, da parte di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo

¹⁷ Per una descrizione del programma Industria 4.0 si rinvia alla scheda di approfondimento relativa all'articolo 7 del provvedimento in esame, contenuta nel presente *Dossier*.

sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del paese (comma 1, lett a);

Non esiste, nell'ordinamento, una definizione normativa delle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale, per cui anche l'individuazione di tali aree è rimessa alla delibera del Consiglio dei ministri che definisce annualmente gli obiettivi del Fondo.

Andrebbe valutata al riguardo l'opportunità di individuare con maggiore specificità i criteri per l'individuazione di tali aree e conseguentemente per l'individuazione dei progetti oggetto di finanziamento.

- § il **supporto operativo** ed amministrativo alla realizzazione dei progetti, volto al trasferimento degli stessi verso il sistema economico produttivo (comma 1, lett. b).

Il **comma 642** demanda ad un regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988¹⁸, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

- a) l'individuazione dell'organismo competente alla gestione delle risorse;
- b) la definizione **dell'assetto organizzativo** per l'uso efficiente delle risorse; al riguardo sono esplicitate le finalità del collegamento tra i diversi settori della ricerca interessati, della collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali nonché le relazioni col sistema dei fondi di *venture capital* italiani ed esteri;
- c) l'individuazione dell'amministrazione vigilante.

Il **comma 643** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio

¹⁸ Come è noto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 detta la normativa concernente i regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Articolo 1, comma 669, lett. a)
*(Proroghe in materia di anagrafe degli impianti
 di distribuzione dei carburanti)*

Il **comma 669, lettera a)** interviene sulla nuova disciplina istitutiva dell'**anagrafe degli impianti di distribuzione** di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, di cui alla legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124/2017) **prorogando** i seguenti termini:

- § il **termine per l'iscrizione all'anagrafe** da parte dei titolari della relativa autorizzazione o concessione di distribuzione. Tale termine viene **prorogato** dagli attuali 180 giorni **a 360 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza¹⁹ (dunque, dal 25 febbraio 2018 al **24 agosto 2018**) (punto 1);
- § il **termine entro il quale** il titolare dell'impianto deve **adeguare il proprio impianto** ricadente (al momento dell'iscrizione all'anagrafe) nelle fattispecie di incompatibilità previste dalla normativa vigente. Tale termine viene **prorogato** da dodici **a diciotto mesi** dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 29 agosto 2018 **al 29 febbraio 2019**) (punto 2);
- § il **termine entro il quale** - laddove il titolare dell'impianto di distribuzione non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento – lo stesso titolare deve **cessare l'attività di vendita** dei carburanti. Tale termine viene prorogato dagli attuali nove **a quindici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (dunque, dal 29 maggio 2018 **al 29 novembre 2018**). Nel caso in cui il titolare non provveda alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti **entro il termine come sopra** prorogato, il MISE commina allo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria (punti 3 e 4).

I **commi 100-119** dell'articolo 1 della legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124/2017) intervengono in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevedendo numerose innovazioni. In particolare, i **commi da 100 a 104** dispongono:

- § l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale e la riorganizzazione del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti, cui provvede il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto (comma 100)

¹⁹ La legge sulla concorrenza, L. n. 124/2017, è stata pubblicata in G.U. il 14 agosto 2017 ed è dunque entrata in vigore il 29 agosto 2017.

- § l'**obbligatorietà dell'iscrizione** all'anagrafe - **entro centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, attualmente, entro il **25 febbraio 2018**) - per i titolari di autorizzazione o concessione, e anche per gli impianti che si trovano in sospensione di attività secondo la relativa disciplina regionale, con l'evidenza della data di cessazione della sospensiva stessa (**comma 101**).
- § la verifica della compatibilità degli impianti, per quanto concerne gli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale. **Contestualmente all'iscrizione all'anagrafe**, infatti, i titolari degli impianti devono presentare una **dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane attestante che l'impianto ricade o non ricade in una delle fattispecie di incompatibilità²⁰.
- § Il titolare dell'impianto può anche dichiarare – in tanto in quanto l'impianto ricade nelle fattispecie di incompatibilità – di impegnarsi al suo adeguamento, da completare entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, dunque il 29 agosto 2018 (**comma 102**);
- § le conseguenze nell'ipotesi in cui il titolare dell'impianto incompatibile non si impegni all'adeguamento completo dello stesso. In particolare, Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare deve cessare l'attività di vendita di carburanti entro **quindici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge e provvede allo smantellamento dell'impianto (**comma 103**).
- § nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità e non abbia provveduto alla cessazione dell'attività di vendita dei carburanti entro **quindici mesi nove mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, la comminazione da parte del MISE di una sanzione amministrativa pecuniaria: pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima fissata per la cessazione dell'attività di vendita, nonché la sanzione della chiusura immediata dell'esercizio. I proventi derivanti dalle sanzioni spettano al Comune competente per territorio per il 70% e - per il restante 30% - al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, fino al 31 dicembre 2017. Dopo tale data quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio statale (**comma 109**).

²⁰ Le fattispecie di incompatibilità sono definite dalla normativa regionale e dai commi 112 e 113 del medesimo articolo 1 delle legge sulla concorrenza, concernenti, rispettivamente, gli impianti ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati

LA SECONDA SEZIONE

1. La disciplina contabile della seconda sezione

Il disegno di legge di bilancio è disciplinato, nel suo complesso, dall'articolo 21 della legge n. 196/2009.

Con la riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio sono stati ricompresi in un unico provvedimento, articolato in due sezioni, la I Sezione di carattere normativo, la **II Sezione di contenuto contabile**, quest'ultima contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare²¹, il disegno di legge assume un **contenuto sostanziale, potendo incidere** direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - **sugli stanziamenti** previsti a legislazione vigente, ed **integrando** nelle sue **poste contabili** gli effetti delle disposizioni della **I Sezione**.

L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.

Infatti, il **comma 1-sexies dell'articolo 21 della legge di contabilità** individua dunque la Sezione II, stabilendo che le previsioni di entrata e di spesa in essa contenute:

sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto:
dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
delle rimodulazioni che interessano anche i fattori legislativi;
evidenziano, per ciascuna unità di voto, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, previsioni c.d. "integrate" riguardo alle scelte allocative contenute nei programmi di spesa, che costituiscono l'unità di voto.

²¹ Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.

Classificazione delle entrate e delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di **spesa** si articola su **tre livelli**:

- a) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) **programmi**, ossia le **unità di voto parlamentare**, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni.
- c) unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli -, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).

Con il **D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90** – attuativo della delega contenuta all'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all'**introduzione delle azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio²².

Le azioni²³ - adottate a partire dall'esercizio finanziario 2017 in via sperimentale per valutarne l'efficacia e per consentire l'adeguamento dei sistemi informativi - sono destinate, in prospettiva, a costituire le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in **sostituzione** degli attuali **capitoli** di bilancio²⁴.

Fino ad allora, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, secondo l'oggetto della spesa; ed i programmi di spesa manterranno la suddivisione in **macroaggregati** per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale).

²² Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni - che presuppone un **periodo di sperimentazione che ha preso avvio nell'esercizio 2017 - sarà valutato in base agli esiti** di una Relazione sull'efficacia delle azioni, predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (**giugno 2018**). Con successivo **decreto del Presidente del Consiglio** dei Ministri sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le **azioni costituiranno le unità elementari del bilancio**.

²³ Le azioni del bilancio dello Stato sono state individuate con DPCM del 14 ottobre 2016.

²⁴ Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base agli esiti di una Relazione predisposta annualmente dalla Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei Conti, che sarà presentata per la prima volta al Parlamento in sede di rendiconto 2017 (giugno 2018). Con successivo **decreto del Presidente del Consiglio** dei Ministri sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno le unità elementari del bilancio.

Al momento, dunque, la ripartizione dei programmi in azioni riveste carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione di quella per capitoli.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali **classificazioni economica e funzionale**.

Le unità di voto

In base alla disciplina contabile, le **unità di voto** sono individuate:

- a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;
- b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

La classificazione del bilancio per missioni e programmi consente una strutturazione in senso funzionale delle voci di bilancio, volta a mettere in evidenza la **relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche**, anche al fine di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica. La riforma ha reso più stringente il collegamento tra le risorse stanziare e le funzioni perseguite, stabilendo anche una piena **corrispondenza** tra le **risorse** e il **livello amministrativo/responsabile** con la previsione dell'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, ogni singola unità di voto parlamentare deve indicare:

- § l'ammontare **presunto** dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- § l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- § le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Le spese del bilancio dello Stato sono **classificate** – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della **natura** dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

- § **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- § **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- § **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare, come detto, il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio**.

La riforma ha **ampliato** la **flessibilità** di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** anche **in via non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio

La riforma ha **ampliato** la **flessibilità** di bilancio rispetto a quanto previsto in passato, con la possibilità di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai **fattori legislativi** anche **in via non compensativa**, purché **all'interno** di ciascuno **stato di previsione** per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per consentire alle amministrazioni di modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

Sulla base di quanto detto, le **previsioni** di spesa a **legislazione vigente iscritte a bilancio**, vengono dunque variate nella **Seconda sezione del disegno di legge di bilancio** in virtù:

- § dell'**aggiornamento** delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
- § delle **rimodulazioni compensative** tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *a*);
- § dei **rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni** delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai **fattori legislativi**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*)²⁵.

E' inoltre prevista la possibilità di proporre **rimodulazioni orizzontali, con la seconda sezione**, anche per le **autorizzazioni** di spese **pluriennali** in conto capitale in relazione a quanto previsto nel cronoprogramma, al fine di avvicinare la fase contabile dell'impegno a quella del pagamento ed allineare, dunque, i pagamenti rispetto all'assunzione degli impegni. Tale facoltà è stata introdotta, in particolare, con **l'articolo 2 del D.Lgs. n. 93/2016**, che è intervenuto sull'articolo 30 della legge di contabilità, riformulando (con efficacia **a decorrere dal 1° gennaio 2017**) la disciplina degli stanziamenti riferibili alle leggi pluriennali di spesa e ridefinendone i canoni della rimodulabilità nel triennio in gestione (articolo 30, commi 1)²⁶.

Delle rimodulazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettere *a*) e *b*) e di quelle esercitate ai sensi dell'articolo 30, comma 1 dalla Seconda sezione è data evidenza contabile, con apposito allegato al disegno di legge di bilancio.

Si segnala comunque che, per ciò che concerne la formazione delle previsioni di spesa a legislazione vigente per il 2018, ivi incluso lo stato di previsione della spesa del MISE, hanno inciso le seguenti operazioni, consentite dalla legge di contabilità:

- § la reiscrizione di **somme non impegnate e riscritte in conto competenza per l'anno 2018** in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, *ex art. 30, comma 2 della legge di contabilità nazionale, L. n. 196/2009*.

²⁵ Con la riforma si è previsto, altresì, che con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio possono essere disposte anche regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di bilancio dalle leggi vigenti (comma 3-*bis* dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009).

²⁶ La nuova formulazione dell'articolo 30, comma 1, prevede che, con la legge di bilancio, nell'ambito della seconda sezione, le quote di competenza stanziata annualmente possono essere rimodulate nel triennio in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (sulla base del quale sono formate le previsioni di competenza ai sensi dell'art. 23-ter della stessa legge di contabilità), con l'obiettivo di corrispondere agli stanziamenti di competenza maggior flessibilità e aderenza ai fabbisogni effettivi di cassa.

- § Tali rimodulazioni orizzontali, nel disegno di legge di bilancio per il 2018, vedono coinvolto come detto anche il MISE²⁷.
- § La reiscrizione - all'esito dell'attività di **riaccertamento annuale** della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato (residui passivi perenti) - delle risorse corrispondenti al valore dei **residui perenti eliminati** (di cui è data evidenza in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato)
- § Tali somme **possono essere in tutto o in parte reiscritte** in bilancio su appositi Fondi da istituire, con la medesima legge di bilancio, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate. Tali risorse sono state dunque reiscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del MISE²⁸.

Per un'analisi più dettagliata della disciplina, si rinvia al *Dossier generale sulla Legge di bilancio 2018 - A.C. 4768 – Sezione II – Bilancio*.

La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dal rafforzamento del processo di programmazione economico-finanziaria delle risorse, attraverso l'**integrazione** del processo di **revisione della spesa nel ciclo di bilancio**.

In base al nuovo articolo 22-*bis*, comma 1, della legge n. 196/2009, entro il **31 maggio di ciascun anno**, con **D.P.C.M.** (previa deliberazione del CdM) sono definiti gli **obiettivi di spesa** di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - definiti in termini di limiti di spesa e di risparmi da

²⁷ In particolare, lo stanziamento a legislazione vigente 2018 del Programma 11.5, include anche la reiscrizione di **somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2016 e dunque reiscritte in conto competenza per l'anno 2018** in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, *ex art. 30, comma 2 della legge di contabilità nazionale, L. n. 196/2009*. Si tratta di somme relative alle seguenti autorizzazioni di spesa pluriennali:

- **Legge n. 808/1985**, art. 3, co. 1, p. a) Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle **industrie aeronautiche (cap. 7423/pg.10)**: lo stanziamento a BLV del capitolo 7423, pari a **325,5 milioni** per il 2018, a 351,7 milioni per il 2019 e a 361,7 milioni per il 2020, **comprende** dunque risorse dichiarate non impegnate nel rendiconto 2016, per **18,8 milioni** nell'anno 2018.

- **Legge n. 266/2005**, art. 1, co. 95, p. 3 Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali **FREMM (cap. 7485/pg.8)**. lo stanziamento a BLV del capitolo 7485, pari a **328,4 milioni** per il 2018, a 182,6 milioni per il 2019 e a 133,3 milioni per il 2020, comprende le risorse dichiarate non impegnate nel rendiconto 2016, per **1 milione** nell'anno 2018

²⁸ Dallo Stato patrimoniale del Rendiconto generale 2016, le economie patrimoniali relative al riaccertamento di cui all'articolo 34-*ter*, comma 4 della legge di contabilità nazionale, sono state pari per il MISE a 2,36 miliardi di euro, somme quasi interamente di conto capitale. A BLV 2018, il capitolo 7041 espone stanziamenti pari a **150 milioni** per **ciascun anno** del **biennio 2018-2019**, a **195 milioni** per il 2020, a **1.555 milioni** per il periodo **2021 e successivi**.

conseguire - in relazione ai quali i Ministri definiscono la propria programmazione finanziaria, indicando gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio.

Tale **nuova procedura** ha trovato attuazione per la **prima volta** nell'anno in corso, con riferimento al triennio di programmazione **2018-2020**: l'obiettivo di risparmio complessivamente stabilito dal Documento di Economia e Finanza a carico delle **Amministrazioni centrali** dello Stato è stato determinato in **1 miliardo** per ciascun anno. Con il **D.P.C.M. 28 giugno 2017** il suddetto **obiettivo** è stato **ripartito tra i vari Ministeri**.

Su tale base, i **Ministri**, tenuto conto delle istruzioni fornite con apposita circolare dal Ministero dell'economia (Cfr. la [Circolare 16 giugno 2017, n. 23](#)), in sede di **formulazione** degli schemi degli **stati di previsione** della Sezione II **indicano le risorse** necessarie per il raggiungimento degli obiettivi, anche mediante **proposte di rimodulazione** delle risorse, nei margini della **flessibilità** di bilancio illustrati nel paragrafo precedente.

Inoltre, con la predisposizione - ormai obbligatoria già in fase di formazione delle previsioni di spesa - del **piano finanziario dei pagamenti**, le amministrazioni possono garantire in relazione alla migliore allocazione delle risorse, anche una maggiore tempestività nei pagamenti.

Entro il **1° marzo** di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono poi, in appositi **accordi**, le modalità per il **monitoraggio** del conseguimento degli obiettivi di spesa.

Tale nuova disciplina, affiancata dalle numerose altre modifiche di ordine contabile adottate con la riforma, è volta a consentire una **revisione sistematica e strutturale** della spesa.

La struttura del bilancio di previsione

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è dunque costituita da:

- § lo stato di previsione dell'entrata;
- § gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;
- § il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Ciascuno stato di previsione della spesa è corredato dei seguenti **elementi informativi**:

- § la **nota integrativa**, che contiene gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese (cfr, sul punto, più diffusamente, infra il § *contenuti della nuova Nota integrativa al bilancio di previsione per il MISE*);
- § l'elenco delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti;
- § il riepilogo delle dotazioni di ogni programma;
- § il *budget* dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e il prospetto di

riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

L'articolo 21 dispone l'**approvazione**, con **distinti articoli**, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

L'articolo 21, comma 12 dispone inoltre che gli effetti finanziari derivanti dalle **modifiche apportate da ciascuna Camera alla I sezione** del disegno di legge di bilancio **sono incorporati, per ciascuna unità di voto parlamentare, nella II Sezione, quale risultante dagli emendamenti approvati**, attraverso un'apposita nota di variazioni, presentata dal Governo e votata dalla medesima Camera prima della votazione finale.

Per ciascuna delle predette unità di voto **la nota evidenzia altresì**, distintamente con riferimento sia alle previsioni contenute nella II Sezione sia agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della I sezione, **le variazioni apportate** rispetto al testo del disegno di legge presentato dal Governo ovvero **rispetto al testo approvato nella precedente lettura parlamentare**

Si ricorda, infine, che alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, le **unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio** (capitoli) ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. Le previsioni di spesa di competenza della X Commissione nel disegno di legge di bilancio

Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II Sezione del **disegno di legge di Bilancio 2018** (A.C. 4768) di interesse della X Commissione Attività Produttive.

Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del **Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3)**, ma occorre considerare anche altri tre Ministeri nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della X Commissione: il **Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2)**, il **Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7)** e il **Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13)**.

2.1. Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tab. 3)

Il ruolo e le funzioni del Ministero dello sviluppo economico hanno subito, negli ultimi anni, varie modifiche²⁹. La relativa struttura è stata conseguentemente oggetto di una serie di riorganizzazioni.

Con D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158 è stata ridefinita l'organizzazione del Ministero, prevedendo **15 Uffici di livello dirigenziale** generale, che costituiscono autonomi centri di responsabilità, in luogo della precedente struttura organizzata per dipartimenti, coordinati da un **Segretario generale**, nominato a fine 2016, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. A seguito di tale riorganizzazione si è dunque proceduto a riallocare le risorse del Ministero in **17 centri di responsabilità amministrativa (CDR)**, rappresentati dai 15 uffici di livello dirigenziale generale, dal Segretariato generale e dal Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro, coinvolti nella definizione degli obiettivi del Ministero.

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (**A.C. 4768 - Tab.3**) si articola in **7 missioni e 17 programmi**.

²⁹ La più rilevante di tali riorganizzazioni attiene allo scorporo del Dipartimento delle politiche di coesione a seguito della creazione dell'apposita Agenzia per la gestione dei fondi per lo sviluppo e la coesione (Agenzia per la coesione territoriale) sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**D.L. n. 101/2013**, articolo 10, commi 5 e 8 e relativo successivo D.P.C.M. attuativo del 15 dicembre 2014). Lo **scorporo delle competenze dell'ex Dipartimento delle politiche di coesione** e la creazione dell'Agenzia ha avuto un sensibile effetto sullo stato di previsione della spesa del MISE, che, **dall'esercizio 2015**, non reca più al suo interno le risorse relative alla Missione 28 "Sviluppo e riequilibrio della finanza territoriale", missione che gestisce i fondi per lo sviluppo e la coesione attraverso il capitolo Fondo sviluppo e coesione (ex FAS, ora sul capitolo 8000/MEF) e che si qualificava per essere la missione più consistente all'interno dello stato di previsione del Ministero.

Nel disegno di legge di bilancio 2018-2020, il numero e la denominazione dei **programmi di spesa** iscritti nello stato di previsione del MiSE dunque **non varia** rispetto allo scorso anno³⁰.

Ciascun programma è gestito da un unico **centro di responsabilità amministrativa**.

I **programmi di spesa** rappresentano le **unità di voto parlamentare**.

I contenuti della nuova Nota integrativa al bilancio di previsione per il MISE: gli obiettivi e gli indicatori

Nel Disegno di legge di bilancio 2018, nella **Sezione II, la Nota integrativa** allo stato di previsione del MISE³¹, riporta le **schede illustrative dei programmi di spesa**.

Nella Nota integrativa, i **programmi** sono descritti quanto al loro contenuto, nonché **in funzione degli obiettivi** dell'azione amministrativa finalizzata al raggiungimento delle politiche pubbliche che il Ministero intende raggiungere. Gli obiettivi sono formulati con riferimento alle unità elementari del bilancio. Le unità elementari del bilancio, introdotte in via sperimentale nel disegno di legge in esame, sono le **azioni**³².

Per le azioni sono altresì illustrati i relativi **indicatori**³³, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 91/2011 (attuato con DPCM 18

³⁰ In particolare, già dallo scorso anno la **Missione** "Fondi da ripartire"(33), con il relativo **Programma "Fondi da assegnare"** (33.1) **non trova più allocazione** all'interno dello stato di previsione del MiSE, divenendo invece esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse un tempo iscritte sotto tale programma sono state riallocate interamente nel programma "*Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*" (32.3).

³¹ Si ricorda che, ai sensi della disciplina contabile (articolo 21, comma 11 della legge n. 196/2009), la Nota integrativa è il documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche, che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato.

³² Le **azioni sono state individuate** tramite il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto, oltre a presentare l'elenco delle azioni per ciascun programma, fornisce istruzioni sul trattamento di spese trasversali ai Ministeri e sugli strumenti per effettuare revisioni all'elenco delle azioni. Le azioni sottostanti i programmi evidenziano: settori o aree omogenee di intervento; tipologie di servizi o categorie di utenti; tipologie di attività omogenee; categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; o altri elementi identificativi di realizzazioni, risultati, o scopi della spesa.

³³ Il D.P.C.M. 28 settembre 2012 dispone che **gli indicatori sono grandezze che esprimono in sintesi «un fenomeno relativo alla gestione o al suo risultato** e meritevole di attenzione delle amministrazioni pubbliche, degli utenti dei servizi o della collettività. Devono sempre essere specifici, misurabili, realizzabili e pertinenti» (art. 4): possono essere classificati **nei quattro tipi previsti dall'art. 6, comma 1**, (indicatori di realizzazione fisica, di risultato, di impatto, di realizzazione finanziaria): l'utilizzo degli indicatori di **realizzazione finanziaria** «deve avvenire in combinazione con altri indicatori di diverso tipo» (art. 6, comma 1) si possono individuare «specifiche azioni avviate dall'amministrazione per consolidare il sistema di indicatori di risultato disponibili» (art. 6, comma 2).

settembre 2012, articolo 3, commi 1 e 2 e articolo 4 “*Linee guida generali per la costruzione di un sistema di indicatori per la misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio*”).

Il sistema degli obiettivi/indicatori³⁴ è finalizzato a rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l’attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni attraverso l’utilizzo delle risorse autorizzate con l’approvazione dei programmi di spesa. Le Note integrative sono a questo proposito elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica (D.Lgs. 286/1999), nonché con il ciclo della *performance* (D.Lgs. n. 150/2009)³⁵.

³⁴ Si rinvia al [Documento predisposto dalla ragioneria generale dello Stato](#), illustrativo delle novità apportate nel DLB 2018-2020 alla Nota integrativa in considerazione dell’introduzione in via sperimentale delle azioni

³⁵ **Circolare RGS n. 23 del 16 giugno 2017 - Nota Tecnica n. 2.** Ha fornito le linee guida per la compilazione delle Note integrative nel DLB 2018-2020. La Ragioneria, nel sopra citato Documento illustrativo delle novità apportate alle Note integrative nel DLB 2018-2020 afferma che “ **un ciclo integrato della pianificazione strategica, della performance, e del bilancio** implica una programmazione che rispecchi le priorità politiche e gli obiettivi della programmazione finanziaria complessiva, che orientano la predisposizione di tutti i documenti prodotti nell’ambito di tale ciclo integrato (per i Ministeri: **le Note integrative** (art. 21 legge n. 196/2009), la **Direttiva annuale** del ministro (D.lgs. n. 165/2001 e articolo 8 D.lgs. 286/1999) e **il Piano delle performance** (articolo 10 D.lgs. n. 150/2009)).

Si tratta di documenti dalle finalità diverse e dai contenuti distinti, sia pure correlati fra loro.


Piano delle *performance* e Nota Integrativa dovrebbe contenere lo stesso **quadro di riferimento** (con la descrizione delle priorità politiche, dello scenario istituzionale e socio-economico nel quale opera l’amministrazione, ecc.), **facendo riferimento agli stessi indirizzi** (DEF, eventuali linee guida adottate su base triennale dalla PCM, eventuali indirizzi del PCM e dei singoli Ministri, eventuale DPCM di assegnazione di obiettivi di spesa, impegni assunti dal Paese in sede comunitaria e internazionale, ecc...).

Anche gli attori che intervengono nel **processo** per definire i contenuti dei diversi documenti sono gli stessi; gli Uffici di Gabinetto, quelli di contabilità e controllo di gestione, in coordinamento con i vertici amministrativi (per ciascun Dipartimento o Direzione generale), con l’OIV che assicura un corretto ed effettivo coordinamento per l’integrazione degli interi cicli già a partire dalla fase iniziale.

Tuttavia, **il raccordo fra gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa e quelli del Piano della performance, che riguarda solo la performance organizzativa e non quella individuale, non ha una modalità univoca di rappresentazione e il raccordo è definito caso per caso in funzione del programma di spesa di riferimento e della natura dei processi presidiati dal centro di responsabilità amministrativa al quale tale programma è imputato**”.

La RGS rinvia

a tale proposito, alle [linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri](#), Dipartimento della funzione pubblica, al quale sono state trasferite le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche.



Come detto, a partire dal Disegno di legge di bilancio 2018-2020, il **Piano degli obiettivi** delle Note integrative riferito a ciascun programma è **formulato con le correlate azioni**.

Un programma di spesa ha in certi casi più obiettivi ma le azioni sono associate univocamente ad un solo obiettivo. In altre parole, un obiettivo si collega talvolta a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a una azione è essere associato un solo obiettivo.

Il fine perseguito sarebbe quello di favorire una rappresentazione maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati.

La quantificazione delle risorse associate a ciascun obiettivo è la somma degli importi assegnati alle azioni ad esso sottostanti.

Come risulta dalla [Circolare della RGS del 16 giugno 2017](#), nell'elaborare le schede-obiettivo non è stato considerato necessario per l'amministrazione quantificare le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di ciascun obiettivo, mentre è stata richiesta l'associazione delle azioni agli obiettivi.

Gli obiettivi sono stati peraltro notevolmente ridotti nel numero, passando dai 125 dello scorso documento di bilancio a **24 obiettivi** riconducibili a **due priorità politiche: competitività** (21 obiettivi) e credito

(3 obiettivi) e, come afferma la RGS, non vi è alcun collegamento organico con obiettivi e indicatori definiti negli anni precedenti.

Ai predetti 24 obiettivi sono ricondotte 46 azioni. Vi sono poi altre 2 azioni, svincolate dagli obiettivi:

- § l'azione "spese per il personale" che si ripete per ciascuno dei 7 programmi ed è trasversale a tutti gli obiettivi sottesi a ciascun programma
- § l'azione "Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti". Tale azione si trova collocata al di sotto del Programma 7.1 "indirizzo politico".

Si osserva al riguardo che, vista la molteplice valenza degli obiettivi, collegati anche al Piano della performance, una quantificazione complessiva ed univoca degli importi ad essi destinati sarebbe opportuna soprattutto in considerazione di una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi stessi(senza peraltro venir meno ad una loro riduzione, già perseguita dal DLB in esame).Ciò, anche con riferimento alla successiva misurazione, attraverso gli indicatori, del loro livello di raggiungimento. Gli indicatori sono peraltro rapportati nel DLB alle sole azioni e non agli obiettivi.

Inoltre, diversamente dallo scorso anno, è dato carattere strategico sostanzialmente a tutti gli obiettivi, ivi inclusi quelli che si collegano ad azioni, quali gli interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio della sicurezza e della difesa, le cui risorse, come anche rimarcato dalla Corte dei conti nel giudizio di parificazione sul rendiconto 2016, di giugno scorso, sono essenzialmente gestiti da amministrazioni diverse dal MISE.

Infine, a partire dal Disegno di legge di bilancio 2018-2020, in conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza che quelli di cassa.

Nella parte preliminare della Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio relativa allo stato di previsione del MiSE, ad illustrazione del Piano degli obiettivi (cfr. A.C 4768 – Tabella 3), si indicano le seguenti **priorità politiche dell'amministrazione** espresse nell'[Atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico per il 2018](#) (adottato il 20 settembre 2017, sulla base dell'[Atto di indirizzo generale della Presidenza del Consiglio](#) dei Ministri dell'8 agosto 2017): debito e finanza pubblica; credito; Lavoro, welfare e produttività; Investimenti e riequilibrio territoriale; competitività. Le predette priorità sono a loro volta articolare in aree di intervento. Nella Nota integrativa, le priorità politiche sono collegate agli obiettivi.

Nel DLB 2018, quale **novità**, è stato consentito di indicare, accanto ai valori *target* per il triennio, un eventuale **valore di riferimento (o benchmark) rispetto allo specifico fenomeno misurato dall'indicatore**, che può rappresentare: «il valore effettivamente osservato dall'indicatore nell'esercizio finanziario immediatamente precedente al triennio di programmazione, se disponibile (DPCM 18/9/2012, art. 6); un valore da conseguire stabilito per legge; un valore desiderabile o ottimale da conseguire, espresso nelle priorità o negli indirizzi politici (DEF, Atti di Indirizzo, Direttive generali, ecc.); un valore statistico medio o considerato ottimale derivante da fonti esterne (es. Istat) o interne all'amministrazione; un valore *standard* tecnico documentabile.

2.1.1. Le spese del Ministero autorizzate per gli anni 2018-2019

Per lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), il DDL di bilancio 2018-2020 (A.C. 4768), **come modificato nel corso dell'esame al Senato**, autorizza **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **5.212,5 milioni di euro nel 2018**, a **4.113,2 milioni di euro** per il 2019 e **3.951,6 milioni di euro** per il 2020, come si evince dalla tabella che segue.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	LEGGE DI BILANCIO 2017	PREVISIONI			
		DDL DI BILANCIO 2018	DIFF. BIL 2018/ BIL 2017	DDL DI BILANCIO 2019	DDL DI BILANCIO 2020
Spese correnti	458,5	658,5	200	587,9	419
Spese in c/capitale	3.820,	4.554,0	733,4	3.525,3	3.532,6
SPESE FINALI	4.279,1	5.212,5	933,4	4.113,20	3.951,6
<i>Spese MINISTERO in % spese finali STATO</i>	0,7	0,8			

In termini di **cassa**, le **spese finali** del Ministero sono pari a **6.298,6 milioni di euro** nel 2018, a **4.143,6 milioni di euro** nel 2019 e a **3.877,1 milioni di euro** nel 2020.

Rispetto alla legge di bilancio 2017, il disegno di legge di bilancio 2018-2020 espone dunque per il MISE, **nel triennio di riferimento**, un **andamento** della spesa **crescente nell'anno 2018** e progressivamente decrescente nel biennio 2019-2020.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il **2018**, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in **aumento** rispetto al **2017**, in termini assoluti, in misura pari a 933,4 milioni di euro (21,8 per cento).

Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 200 milioni di euro e delle spese di parte capitale pari a 733,4 milioni di euro.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dello sviluppo economico autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2018 in misura pari allo **0,8 %** della spesa finale **del bilancio statale**, contraendosi lievemente in termini percentuali per la restante parte del triennio di programmazione.

2.1.2. Le previsioni di spesa del MiSE per il 2018

Relativamente alle modifiche di Sezione II, si evidenzia che le rimodulazioni operate (ex art. 23, co.3, lett. b) *della legge di contabilità nazionale*) includono anche gli effetti finanziari del decreto-legge collegato alla manovra n. 148/2017, nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del **D.P.C.M. 28 giugno 2017** per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero nell'ambito della *spending review* all'interno del ciclo di bilancio (ex articolo 22-bis della legge di contabilità nazionale). Peraltro, al conseguimento di tali obiettivi, come previsto dall'articolo 1, comma 379 dell'A.C.4768), concorrono dunque, oltre che riduzioni iscritte in Sez. I, anche **riduzioni di spesa dei Ministeri** iscritte in Sez. II.

Le **ulteriori modifiche** alla legislazione vigente che, ai sensi della legge di contabilità, possono essere proposte nella Sez. II del DDL di bilancio - sotto forma di rimodulazioni compensative, all'interno di ciascuno stato di previsione, delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi (cd. rimodulazioni verticali), ovvero relative ad autorizzazioni di spesa per l'adeguamento al piano finanziario dei pagamenti, cd. cronoprogramma (cd. rimodulazioni orizzontali di adeguamento al cronoprogramma) (**art. 23, co. 3, lett. a**) e **30, co. 1**, L. n. 196/2009) - **trovano applicazione**, a differenza dello scorso anno, nel DDL in esame per lo stato di previsione del MiSE.

L'**articolo 4** del disegno di legge reca l'approvazione dello stato di previsione del MiSE integrato dagli effetti della manovra.

In particolare, tale articolo autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). Il comma 2 dispone che le somme impegnate in relazione agli interventi di sostegno nelle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 1 del D.L. 410/1993, resesi disponibili a seguito dei provvedimenti di revoca, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministero dell'economia e finanze, allo stato di previsione del MiSE ai fini di cui al medesimo articolo 1 del D.L. n. 410/1993.

Le previsioni di competenza

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3 del DDL), espone, a **legislazione vigente** (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno **2018** di **4.301** milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari, per l'anno 2018, a 379,5 milioni di euro, le **spese finali del Ministero** sono pari a **3.921,5 milioni** di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra** finanziaria per il 2018 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge, come modificato nel corso dell'esame al Senato, A.C. 4768, determina complessivamente un **aumento delle spese finali** di 1.291 milioni di euro, di cui 1.279 milioni di **spesa in conto capitale** e 12 milioni di euro di spesa in **conto corrente**, come evidenziato nella tabella che segue:

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2017	2018					
	LEGGE DI BILANCIO	BLV*	MANOVRA				DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II (A.C.4768)
			MODIFICHE SEZ. II		EFFETTI SEZ. I		
			DLB originario (A.S. 2960)	A.C.4768	DLB originario (A.S. 2960)	A.C.4768	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
Spese correnti,	458,5	646,5	0	-5	15	2	658,5
Spese conto capitale	3.820,50	3.275,0	1.241,00	0	38	0	4554,0
SPESE FINALI	4.279,10	3.921,5	1.241,00	-5	53	2	5.212,5
<i>Rimborso del debito pubblico</i>	269,8	379,5					379,5
SPESE COMPLESSIVE	4.548,9	4.301,0	1.241	-5	53	2	5.592,0
<i>Spese finali MiSE in % spese finali STATO</i>	0,7	0,8					0,8

*La colonna BLV è tratta dal Ddl di bilancio originario (A.S. 2960) e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame. Essa include anche le rimodulazioni orizzontali operate ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge di contabilità, nonché la reiscrizione delle somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal conto del patrimonio a seguito dell'attività di riaccertamento annuale (art. 34-ter, co. 4 e 5 della legge di contabilità).

La colonna (C ed E) riporta le modifiche derivanti dall'esame in prima lettura.

La tabella evidenzia le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2018** ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa**, dando contezza delle proposte di modifica contenute

nel DLB originario (A.S. 2960) e delle modifiche alla Sezione I e II derivanti dall'esame in prima lettura al Senato (A.C. 4768).

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla **Sezione II** determinano un **incremento della spesa pari a circa 1.236 milioni di euro**.

In particolare, la Sezione II, opera un incremento della spesa di conto capitale di 1.241 milioni di euro ed una riduzione della spesa corrente di 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'aumento della spesa di conto capitale, si tratta di **rimodulazioni e rifinanziamenti** operati dal Disegno di legge (+ 441 milioni di euro per il 2018), ma anche e in prevalenza - come meglio sarà esposto nel successivo paragrafo - della contabilizzazione, in Sezione II, degli effetti finanziari già determinati dal D.L. n. 148/2017, collegato alla manovra (+ 800 milioni di euro per il 2018).

Per quanto riguarda la **riduzione** di spesa di **5 milioni** di euro annui, essa è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato, a parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi per favorire l'offerta formativa e lo sviluppo di competenze correlate al processo Industria 4.0 (articolo 1, comma 36).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** determinano nel complesso un effetto positivo di 55 milioni di euro (+ 17 milioni di euro in conto corrente e + 38 milioni in conto capitale).

Il **DDL di bilancio integrato** degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, spese finali per il Ministero pari a **5.212,5 milioni** per il **2018**.

Gli stanziamenti si attestano allo **0,8 %** della spesa finale **del bilancio statale**.

Analisi per categorie economiche delle previsioni di competenza

Dunque, come esposto nella Tabella successiva, il **disegno di legge di bilancio integrato** conferma per il 2018, rispetto alla legge di bilancio 2017, la netta prevalenza delle spese in conto capitale, che **assorbono l'87,4% delle spese finali del Ministero** (rispetto all'89,3% della legge di bilancio 2017 e all'83,5 % del BLV 2018).

Le spese di conto capitale, pari come detto a circa 4.554 milioni di euro per il 2018, sono essenzialmente spese per investimenti (4.227,7 milioni di euro), in buona parte allocate (3.113,3 miliardi) nel programma 11.5 della

Missione 11 Competitività e sviluppo delle imprese e destinate (per 2,8 miliardi di euro circa) alle imprese del settore aeronautico e allo sviluppo di programmi della difesa, sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa (cfr. successivo capitolo “Analisi della spesa per Missioni e programmi del MiSE”).

stanziamenti di competenza - dati in milioni di euro

	2017	2018					
	LEGGE DI BILANCIO	BLV*	MANOVRA				DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II (A.C. XXX)
			MODIFICHE SEZ. II		EFFETTI SEZ. I		
			DLB originario (A.S. 2960)	A.C.4768	DLB originario (A.S. 2960)	A.C.4768	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
Spese correnti,	458,5	646,5	0	-5	15	2	658,5
- funzionamento	184,0	181,2	2,0	0	0	0	183,2
- interventi	221,5	379,8	-2	0	15	2	394,8
Spese conto capitale	3.820,50	3.275,0	1.241	0	38	0	4.554,0
investimenti	3.816,3	3.104,7	1.085	0	38		4.227,7
SPESE FINALI	4.279,10	3.921,5	1.241	-5	53	2	5.212,5
SPESE COMPLESSIVE	4.548,9	4.301,0	1.241	-5	53	2	5.592,0

*La colonna BLV è tratta dal DDL di bilancio originario (A.S. 2960) e rappresenta la legislazione vigente nel periodo precedente all'entrata in vigore della manovra in esame. Essa include anche le rimodulazioni orizzontali operate ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge di contabilità, nonché la reiscrizione delle somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal conto del patrimonio a seguito dell'attività di riaccertamento annuale (art. 34-ter, co. 4 e 5 della legge di contabilità).

La colonna (B) sulle modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell'art 23, comma 3 della legge di contabilità;

Le **spese correnti** costituiscono - a bilancio integrato 2018 - il 12,6 % degli stanziamenti finali del MiSE (rispetto al 10,7 % della legge di bilancio 2017).

Buona parte delle spese correnti del Ministero viene assorbita dagli **interventi (quasi il 60%)**.

Le **modifiche** apportate dalla I e dalla II Sezione incidono soprattutto sulla spesa in conto capitale.

Le previsioni di cassa

Per ciò che attiene alle previsioni di pagamento, **la legislazione vigente (BLV)**, per lo stato di previsione della spesa del MiSE, espone una **previsione complessiva per l'anno 2018** di 5.387,1 **milioni** di euro. In tale

importo, vengono incluse le somme relative al **rimborso delle passività finanziarie**, pari nel 2018 a 379,5 milioni di euro.

Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le **spese finali di cassa a legislazione vigente** del MiSE sono pari **nel 2018** a 5.007,6 milioni di euro, sostanzialmente stabili rispetto alla legge di bilancio 2017.

Con le modifiche in aumento apportate dalla Sezione II e dalla Sezione I, come modificata nel corso dell'esame al Senato, il disegno di legge di bilancio integrato propone, dunque, stanziamenti di cassa per il MiSE pari a **6.298,6 milioni** per il **2018**.

L'incidenza della spesa finale del MiSE **rispetto al totale delle spese finali dello Stato** si mantiene, dunque, a legislazione vigente 2018 intorno allo **0,8 per cento**.

(dati di cassa, valori in milioni di euro)

	2017	2018					
	LEGGE DI BILANCIO	BLV*	MANOVRA				DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II (A.C.4768)
			MODIFICHE SEZ. II		EFFETTI SEZ. I		
			DLB originario (A.S. 2960)	A.C.4768	DLB originario (A.S. 2960)	A.C.4768	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
Spese correnti,	684,9	719,0	0	-5	15	2	731
Spese conto capitale	4.408,5	4.288,6	1.241,00	0	38	0	5567,6
SPESE FINALI	5.093,5	5.007,6	1.241,00	-5	53	2	6.298,6
<i>Rimborso del debito pubblico</i>	269,8	379,5					379,5
SPESE COMPLESSIVE	5.363,3	5.387,1	1.241	-5	53	2	6.678,1
<i>Spese finali MiSE in % spese finali STATO</i>	0,8	0,8					0,8

2.1.3 Analisi della spesa per Missioni e Programmi del MiSE

La tabella seguente indica le **previsioni di bilancio integrate** per il **2018** per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero, a **raffronto** con i dati dell'esercizio **2017**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il disegno di legge di bilancio apporta alla **legislazione vigente 2018**, con interventi sia di Sezione I che di Sezione II, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Relativamente alle modifiche di Sezione II, si evidenzia sin da ora che le rimodulazioni operate (*ex art. 23, co.3, lett. b*) della legge di contabilità nazionale) includono anche gli effetti finanziari del decreto-legge collegato

alla manovra n. 148/2017, nonché gli effetti derivanti dall'applicazione del **D.P.C.M. 28 giugno 2017** per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero nell'ambito della *spending review* all'interno del ciclo di bilancio (*ex* articolo 22-*bis* della legge di contabilità nazionale). Peraltro, al conseguimento di tali obiettivi, come previsto dall'articolo 1, comma 379 del provvedimento in esame, concorrono sia **riduzioni di spesa dei Ministeri** iscritte in Sez. II che riduzioni iscritte in Sezione I.

A tale proposito, si segnala che, sulla base del prospetto allegato al DDL di bilancio per il 2018, il contributo del MISE al raggiungimento degli obiettivi è pari, in termini di saldo netto, a **24 milioni di euro per il 2018, a 20 milioni di euro per il 2019 e a 16 milioni di euro per il 2020**, di cui riduzioni di spesa da Sezione II per 11 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e 7 milioni di euro per il 2020.

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
Missione/Programma	CDR	2017	2018						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV *	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	DLB INTEGRATO A.S. 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO A.C.4768
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)									
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5) di cui:	Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	3.391,1	3.094,2	455,0		3.549,2			3.549,2
- rimborso passività finanziarie		269,8	379,5	0	0	379,5			379,5
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	216,3	16,7	301,1	0	317,8			317,8
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	Direzione generale per gli incentivi alle imprese	245,9	482,4	500,0	38,0	1.020,4			1.020,4
Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	Direzione generale per la lotta alla contraffazione - ufficio italiano brevetti e marchi	50,5	50,2			50,2			50,2
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11), di cui:	Segretariato generale	0,6	1,2			1,2			1,2
SPESA COMPLESSIVA MISSIONE 11		3.904,4	3.644,7	1.256,1	38,0	4.938,8			4.938,8

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
Missione/Programma	CDR	2017	2018						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV *	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	DLB INTEGRATO A.S. 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO A.C.4768
SPESA FINALE MISSIONE 11 (spesa complessiva-rimborso passività)		3.634,6	3.265,2	1.256,1	38,0	4.559,3			4.559,3
<i>In % su spesa finale MISE</i>		84,9	83,3			87,4			87,5
2. Regolazione dei mercati (12)									
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)		15,6	15,2			15,2			15,2
SPESA FINALE MISSIONE 12		15,6	15,2			15,2			15,2
<i>In % su spesa finale MISE</i>		0,4	0,4			0,3			0,3
3. Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)									
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6,4	5,8			5,8			5,8
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy (16.5)	Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	265,2	115,3	129,0		244,3		2,0	246,3
SPESA FINALE MISSIONE 16		271,6	121,1	129		250,1		2,0	252,1
<i>In % su spesa finale MISE</i>		6,3	3,1			4,8			4,8
4. Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)									
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, relazioni comunitarie ed internazionali nel settore energetico (10.6)	Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	48,6	25,7			25,7			25,7
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare	163,1	161,9	-0,1		161,9			161,9
Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	Direzione generale per la sicurezza, anche ambientale, delle attività minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le risorse energetiche	14,5	12,7			12,7			12,7
SPESA FINALE MISSIONE 10		226,2	200,3	-0,1		200,3			200,3
<i>In % su spesa finale MISE</i>		5,3	5,1			3,8			3,8
5. Comunicazioni (15)									
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	11,8	10,8			10,8			10,8

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
Missione/Programma	CDR	2017	2018						
		LEGGE DI BILANCIO	BLV *	DDL ORIGINARIO			MODIFICHE SENATO		
				Sez II	Sez I	DLB INTEGRATO A.S. 2960	Sez II	Sez I	BIL INTEGRATO A.C.4768
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	13	12,4		15	27,4			27,4
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)	Direzione generale per le attività territoriali	40	42,4			42,4			42,4
SPESA FINALE MISSIONE 15		64,8	65,6		15	80,6			80,6
<i>In % su spesa finale MISE</i>		1,5	1,7			1,5			1,5
6. Ricerca e innovazione (17)									
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	8,5	8,5			8,5			8,5
SPESA FINALE MISSIONE 17		8,5	8,5			8,5			8,5
<i>In % su spesa finale MISE</i>		0,2	0,2			0,2			0,2
7. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)									
Indirizzo politico (32.2)	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	18,7	173,2	-135		38,2			38,2
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio	39,1	72,3	-9		63,3	-5,0		58,3
SPESA FINALE MISSIONE 32		57,8	245,5	-144		101,5	-5,0		96,5
<i>In % su spesa finale MISE</i>		1,4	6,3			1,9			1,9
SPESA COMPLESSIVA MISE		4.549,0	4.300,9	1.241*	53	5.595,0	-5,0	2,0	5.592,0
SPESA FINALE MISE		4.279,1	3.921,5	1.241*	53	5.215,5	-5,0	-2,0	5.212,5

tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

* si consideri che tale importo è inclusivo per 800 milioni di euro degli **effetti** dei rifinanziamenti operati per il 2018 dal **D.L. n. 148/2017**, collegato alla manovra.

La spesa complessiva del Ministero è allocata su **7 missioni**, la più consistente delle quali è la Missione **“Competitività e sviluppo delle imprese” (n. 11)**, condivisa con il Ministero dell'economia e finanze. Tale Missione reca a BLV 2018 spese complessive pari a 3.644,7 milioni di euro. In termini di spese finali (spese complessive meno il rimborso di passività finanziarie del Ministero interamente iscritte sulla missione in questione) le spese finali ammontano a 3.265,2 milioni di euro, pari a circa l'**83,3 %** delle spese finali del Ministero.

In termini assoluti, **considerando gli effetti della manovra**, le **spese finali** della Missione (11) sono pari a disegno di legge di bilancio integrato per il 2018 a **4.559,3 milioni** di euro per il **2018**, l'**87,5%** delle spese del Ministero.

Dunque, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (3.265,2 milioni di euro) tale Missione registra un **incremento di 1.294 milioni di euro**, che riguarda le missioni ed i programmi di seguito esposti.

Il Programma (11.5) “Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo” –reca a BLV 2018 spese complessive di 3.094,2.

Si consideri che lo stanziamento a BLV 2018 del Programma 11.5), include anche la reiscrizione di **somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio 2016 e dunque reiscritte in conto competenza per l'anno 2018** in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, *ex art. 30, comma 2 della legge di contabilità nazionale, L. n. 196/2009*. Si tratta di somme relative alle seguenti autorizzazioni di spesa pluriennali:

- **Legge n. 808/1985**, art. 3, co. 1, p. a) Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle **industrie aeronautiche (cap. 7423/pg.10)**: lo stanziamento a BLV del capitolo 7423, pari a **325,5 milioni** per il **2018**, a 351,7 milioni per il 2019 e a 361,7 milioni per il 2020, **comprende** dunque risorse dichiarate non impegnate nel rendiconto 2016, per **18,8 milioni** nell'anno 2018.

- **Legge n. 266/2005**, art. 1, co. 95, p. 3 Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali **FREMM (cap. 7485/pg.8)**. lo stanziamento a BLV del capitolo 7485, pari a **328,4 milioni** per il **2018**, a 182,6 milioni per il 2019 e a 133,3 milioni per il 2020, comprende le risorse dichiarate non impegnate nel rendiconto 2016, per **1 milione** nell'anno 2018.

Sul Programma 11.5 è interamente iscritto il rimborso delle passività finanziarie del Ministero, per cui – al netto di tale rimborso (pari a 379,5 milioni per il 2018) le spese finali del Programma sono pari a 2.714,7 milioni di euro.

Il Programma in questione subisce un incremento 455 milioni di euro, dovuto ad interventi di **Sezione II**, che consistono in una rimodulazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. a):

§ degli stanziamenti pluriennali concernenti gli interventi agevolativi per il settore aeronautico di cui all'articolo 2, comma 180 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), con un'anticipazione delle relative risorse per **195 milioni** all'anno **2018**, di 235 milioni al 2019 e di 175 milioni al 2020 ed una conseguente riduzione di 605 milioni degli stanziamenti iscritti per il 2021 e successivi (cap. 7421/pg.20);

§ degli stanziamenti pluriennali per il proseguimento del programma di sviluppo e acquisizione delle unità navali FREMM, con un'anticipazione delle relative risorse per **260 milioni** all'anno **2018**, per 330 milioni all'anno 2019 e per 240 milioni all'anno 2020 ed una conseguente riduzione di 830 milioni degli stanziamenti iscritti per il 2021 e successivi.

Il **Programma (11.6)** “Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali” - che a BLV 2018 reca uno stanziamento di 16,7 milioni di euro - subisce un incremento di 301,1 milioni di euro per il 2018, dovuto ad interventi iscritti in **Sezione II**, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. *b*) della legge di contabilità, ed in particolare si tratta di:

§ un **rifinanziamento di 2 milioni** di euro **per il 2018** (di 4 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020 e di 40 milioni per il periodo 2021 e successivi) dell'autorizzazione di spesa concernente misure per l'accelerazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi di cui alla legge n. 400/1975 (cap.2159/pg.33);

§ un **definanziamento di 0,9 milioni** di euro per il **2018 e successivi** dello stanziamento concernente gli interventi a favore dell'Ente nazionale per il microcredito (cap. 2302/pg.1) (viene richiamato in particolare l'articolo 7, co. 31 del D.L. 78/2010 norma questa che ha disposto il trasferimento della vigilanza sul Comitato nazionale permanente per il microcredito – ora Ente nazionale per il microcredito - al Ministero per lo sviluppo economico);

La Sezione II **contabilizza** gli effetti del **D.L. n. 148/2017, collegato** alla manovra, il quale, all'articolo 12, comma 2 ha disposto un contributo di **300 milioni** di euro **per il 2018** a favore di Alitalia S.p.A. in amministrazione straordinaria per assicurare la continuità del servizio da essa svolto (cap. 7500/pg.1).

Dunque, il DLB in esame– al netto della contabilizzazione degli effetti del D.L. n. 148/2017 che pure vengono scontati in Sezione II– opera per il Programma 11.6 qui in commento, ai sensi dell'art. 23, co. 3, lett. *b*) della legge di contabilità, un **incremento effettivo di 1,1 milioni di euro**.

Il **Programma (11.7)** “Incentivazione del sistema produttivo” – che a BLV 2018 reca uno stanziamento di 482,4 milioni di euro - registra un incremento di 500 milioni di euro iscritti in Sezione II e di 38 milioni di euro dovuti ad interventi di Sezione I.

Si tratta in particolare, per la **Sezione II**, della **contabilizzazione** degli effetti del **D.L. n. 148/2017**, collegato alla manovra, il quale:

- § all'articolo 9, comma 1, ha disposto un **rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI pari, per il 2018, a 200 milioni di euro**³⁶ (cap. 7345/pg.1) e
- § all'articolo 11, comma 2, ha disposto un rifinanziamento del **Fondo crescita sostenibile di 300 milioni** per il **2018** per la costituzione di una Sezione apposita a sostegno delle grandi imprese in crisi (cap. 7483/pg.6).

Per la **Sezione I**, l'incremento delle risorse del Programma (11.7) è ascrivibile alle seguenti misure:

- § un incremento, ai sensi dell'articolo 1, commi 397-399, di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2018** e 2019 per la proroga fino al 31 dicembre 2018 delle agevolazioni per la **zona franca urbana** nei comuni della Lombardia colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016 (**capitolo 7350/MISE**). La relazione illustrativa del DDL evidenzia che tali incrementi si riferiscono alle agevolazioni contributive per le imprese situate nella zona franca urbana istituita a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50);
- § il **rifinanziamento** della cd. **Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla** concessione alle micro, piccole e medie imprese di **finanziamenti** agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti "Industria 4.0" (le cui risorse sono iscritte sul **capitolo 7489/MISE**). L'articolo 1, commi 22-24, del disegno di legge ha, in particolare, stanziato per la misura in questione **33 milioni** di euro per il **2018**, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Dunque, il DLB in esame – al netto della contabilizzazione degli effetti del D.L. n. 148/2017 che pure vengono scontati in Sezione II – opera per il Programma 11.7 qui in commento un **incremento effettivo di 38 milioni di euro per il 2018**.

La Missione **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)**, reca a legislazione vigente 2018 uno stanziamento di 121,1 milioni di euro. La manovra in esame determina un incremento degli stanziamenti della Missione pari a 131 milioni di euro. Tale incremento riguarda esclusivamente il **Programma "Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy" (16.5)**.

In particolare, la **Sezione II** del disegno di legge, dispone, ai sensi dell'art. 23, co. 3, lett. b):

³⁶ La citata norma ha altresì incrementato il Fondo di 300 milioni di euro per l'anno 2017.

- § un **rifinanziamento** per il **2018** del **Piano straordinario per il *Made in Italy***, di cui all'art. 30 del D.L. n. 133/2014, come integrato dall'articolo 1, co. 202, punto *b*) della legge di stabilità 2015, in misura pari a **130 milioni** e per ciascun anno del biennio 2019-2020 di 50 milioni (**cap. 7482/pg.1**). Si ricorda che il predetto Piano, a legislazione vigente, è privo di risorse per il triennio 2018-2020, che il DLB in esame intende invece rifinanziare.
- § un **definanziamento** di **0,5 milioni** di euro a decorrere **dall'anno 2018** degli stanziamenti per contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (**cap. 2501/pg.1**). Tali stanziamenti, ad autorizzati ai sensi della legge n. 549/1985, art. 1, co. 43, recano, a legislazione vigente, un importo pari a 7,8 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019 e 6,3 milioni a decorrere dal 2020, che, pertanto, con le riduzioni proposte dal DLB in esame, divengono pari a 7,3 milioni per ciascun anno del biennio 2018-2019 e 5,8 milioni a decorrere dal 2020 e successivi.
- Si osserva che gli stanziamenti iscritti sul capitolo 2501, sono destinati, a riparto, a finanziare, tra l'altro le **Camere di commercio all'estero**, ai sensi dell'**articolo 42, comma 2 del D.L. n. 83/2012**.
- § un **definanziamento** di **0,5 milioni** per ciascuno degli anni **2018-2020** e di 5 milioni per il 2021 e ss. dei trasferimenti di risorse - già destinate all'ICE Agenzia - in un Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese (**cap. 2535/pg.1**). Tale stanziamento, a legislazione vigente, reca una dotazione di 17,5 milioni per il 2018 e di 17,8 milioni per il biennio 2019-2020 e di 177,8 milioni per il periodo 2021 e successivi. Tali importi, in virtù delle modifiche apportate alla legislazione vigente dal DLB in esame, divengono pertanto pari a 17 milioni per il 2018, 17,3 milioni per il biennio 2019-2020 e 172,8 milioni per il periodo 2021 e successivi.

Nel corso dell'esame **al Senato**, il programma in questione è stato incrementato con interventi di Sezione I di **2 milioni di euro per il 2018**.

Si tratta dell'articolo 1, **comma 165**, lettera *g*) stanziava **1 milione** di euro a favore delle **Camere di Commercio italiane all'estero** e dell'articolo 1, **comma 640** che assegna un contributo di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2018, 2019 e 2020** in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (**IsiameD**), per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle *smart city* (entrambi gli interventi sono stati contabilizzati sul **capitolo 2501/MISE**).

La Missione **Comunicazioni (15)** reca a **BLV 2018** uno stanziamento di 65,6 milioni di euro, che viene **incrementato dalla Sezione I** del DLB in

esame **di 15 milioni**. Diviene pertanto pari a – a DLB 2018 integrato – a 80,6 milioni di euro.

L'incremento riguarda in particolare il sottostante **Programma “Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali” (15.8)**, ed è determinato dai seguenti interventi contenuti in **Sezione I**:

- § proroga, per il **2018**, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A. titolare dell'emittente **Radio Radicale**, per la **trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari**. A tal fine, viene autorizzata la spesa di **10 milioni di euro** per il 2018 (articolo 1, comma 377) (**cap. 3021**)
- § misure per un uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G (**cap. 3150/MISE**). Per l'attuazione di tali misure, vengono stanziati **5 milioni di euro** per l'esercizio finanziario **2018**; 35,5 milioni di euro per il 2019; 293,4 milioni per il 2020; 141 milioni per il 2021 e 272,1 milioni per il 2022 (articolo 1, comma 610), nonché si autorizza la **spesa di 572 mila euro annui** per il periodo **2018-2022** per "favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici". Le risorse sono assegnate al MISE. **A copertura di tale ulteriore importo**, si dispone la corrispondente riduzione di 572 mila euro annui, per lo stesso periodo 2018-2022, dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 612) concernente l'attuazione dell'Accordo Italia Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva (**cap. 3130**).

Con riferimento alla Missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**, che reca stanziamenti a BLV 2018 pari a 245,5 milioni di euro, questa subisce riduzioni pari a 149 milioni di euro, in virtù di interventi di Sezione II.

In particolare, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. *b*) della legge di contabilità, si dispone, nel Programma **Indirizzo politico**, il **definanziamento** del Fondo di conto capitale da ripartire alimentato dalle risorse finanziarie provenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica delle partite debitorie *ex art. 34-ter* della legge di contabilità nazionale, Legge n. 196/2009 (**cap. 7041/pg.1**).

A tale proposito, si ricorda che la disciplina contabile sopra richiamata (articolo 34-ter, commi 4 e 5 della legge n. 196/2009, come da ultimo novellato dal D.Lgs. n. 93/2016), prevede l'attività di riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato (residui passivi perenti). In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato 2016, è infatti quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati e, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le risorse corrispondenti al valore dei residui perenti eliminati possono essere in tutto o in parte iscritte in bilancio, su base pluriennale, su

appositi Fondi da istituire, con la medesima legge di bilancio, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto della natura delle partite debitorie cancellate. Dallo Stato patrimoniale del Rendiconto generale 2016, le economie patrimoniali relative al riaccertamento di cui all'articolo 34-ter, comma 4 della legge di contabilità nazionale, sono state pari a 2,36 miliardi di euro, somme quasi interamente di conto capitale. A **BLV 2018**, dunque, il capitolo 7041 espone stanziamenti pari a **150 milioni** per **ciascun anno del biennio 2018-2019**, a **195 milioni** per il **2020**, a **1.555 milioni** per il periodo **2021 e successivi** Il defianziamento è di **135 milioni** di euro nel **2018**, di **65 milioni** per ciascun anno del **biennio 2019-2020** e di **322 milioni** nel periodo **2021 e successivi**.

Infine, con riferimento al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)”, la Sezione II, opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. b) della legge di contabilità, una **riduzione di 9 milioni** di euro per il **2018** e di 9 milioni di euro per il 2019 delle somme destinante al finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, già provenienti dall'attività di riaccertamento dei residui passivi perenti operata ai sensi del D.L. n. 66/2014 (articolo 49, comma 2) (**cap. 7034/pg.1**). Tale capitolo reca, a legislazione vigente, uno stanziamento pari a 20,3 milioni di euro per il 2018 e 20,7 milioni per il 2019, che pertanto, in virtù delle modifiche proposte dal DLB in esame, divengono pari a 11,3 milioni per il 2018 e 11,7 milioni per il 2019.

Nel corso dell'esame al Senato è stata poi operata una ulteriore riduzione sugli stanziamenti del Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a) e b) del D.L. n. 66/2014 (cap. 1751), a parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi per favorire l'offerta formativa e lo sviluppo di competenze correlate al processo Industria 4.0 (articolo 1, comma 36).

2.2. Stanziamenti iscritti negli stati di previsione di altri Ministeri di interesse della Commissione

Interventi di competenza del MEF

Come già accennato, la **Missione “Competitività e sviluppo delle imprese” (11)** è condivisa tra MiSE e MEF e vede all'interno dello stato di previsione di quest'ultimo Ministero, **due programmi**, interamente gestiti dallo stesso MEF, i quali sono peraltro i più consistenti dell'intera missione.

Si tratta del **programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)*** e del **programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)***.

Nel **programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (11.8)*** si segnala il capitolo 1900 relativo ai Contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/2004, art. 1, commi 354 e ss.

Tale capitolo a BLV espone una previsione di competenza di 100 milioni di euro per il 2018 e di 150 milioni per il biennio 2019-2020. Il DLB in esame, come modificato nel corso dell'esame al Senato, **apporta** variazioni alle dotazioni a legislazione vigente con interventi di sezione II. In particolare, la **dotazione** viene **ridotta di 20 milioni** per ciascun anno del triennio considerato, ai sensi dell'art. 23, co. 3, lett. b).

Per ciò che concerne il **programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9)***, nel quale sono allocate le risorse per diversi crediti di imposta, esso, a legislazione vigente, reca una dotazione di **17,3 miliardi per il 2018**, di 16,8 miliardi per il 2019 e di 15,6 miliardi per il 2020.

Con l'effetto cumulato delle variazioni di Sezione I e di Sezione II, il **DLB integrato**, espone per il predetto programma, uno stanziamento complessivo pari a **circa 17,7 miliardi di euro per il 2018**, a 17,4 miliardi per il 2019 e a 15,8 miliardi per il 2020.

Il DLB, con interventi contenuti in Sezione II, opera, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lett. b):

- § un rifinanziamento di 62,5 milioni per il solo 2018 dei crediti di imposta fruiti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica (anche *online*) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Tali crediti sono privi di risorse a legislazione vigente (cap. 7811);
- § un definanziamento di 100 milioni (che sostanzialmente azzerava le risorse stanziata a legislazione vigente) del fondo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (cap. 2146).

Inoltre, tra gli interventi contenuti in Sezione I, il DLB:

- § con l'articolo 1, comma 495, incrementa di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le somme destinate al credito di imposta per

investimenti nel Mezzogiorno (cap. 7800), la cui copertura dell'onere è posta a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione;

- § con l'articolo 1, commi 25-35, si stanziavano 250 milioni per il 2019 per i crediti di imposta fruiti dalle imprese che effettuano spese in attività di formazione connesse al "Piano nazionale impresa 4.0" del personale dipendente (cap. 3841);
- § con l'articolo 1, commi 46-49 si stanziavano 20 milioni per il 2019 e 30 per il 2020 e per il 2021 per i crediti di imposta fruiti dalle piccole e medie imprese (PMI) per i costi di consulenza sostenuti per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentare (cap. 3842).

La gestione della **Missione (28) Sviluppo e riequilibrio territoriale**, prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo **programma *Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica (28.4)***.

Il **cap. 8000**, sul quale sono allocate le risorse del Fondo sviluppo e coesione, nel suo complesso espone le seguenti dotazioni di bilancio a legislazione vigente in termini di **competenza** : 4.137 milioni per il 2018, 4.327,8 per il 2019 e 4.849,8 miliardi per il 2020.

Il **DLB integrato con gli effetti della manovra** determina tale importo in **aumento**, ed in misura pari a 4.937 milioni di euro per il 2018, a 5.727,8 milioni per il 2019 e a 6.049,8 milioni per il 2020.

Nell'ambito della **Missione "Ricerca e innovazione"**, **programma *Ricerca di base e applicata (17.15)***, il **capitolo 7380** è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'**Istituto Italiano di Tecnologia**, ed è dotato a BLV di 98,6 milioni per ciascun anno del triennio 2018-2020, che subiscono una **riduzione di 5 milioni** per il periodo ai sensi della Sezione II del DLB in esame.

Nella **Missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" (29)**, **programma *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (29.5)*** il **capitolo 3822** è relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli **oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas** per le famiglie svantaggiate (ai sensi del D.L. 185/2008, articolo 3, comma 9). Tale capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame - espone per uno stanziamento di **56,4 milioni** per il **2018** e di 57,3 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Interventi di competenza del MIUR

Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella **Missione “Ricerca e Innovazione” (17) Programma Ricerca scientifica e tecnologica di base (17.22)**. Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:

- § il **capitolo 1678**, "Contributo dello Stato per la ricerca scientifica". Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (**PRORA**), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo - che non viene modificato dal DLB in esame – espone, al piano gestionale 1, una dotazione di **21,7 milioni** per il 2018, di 21,9 milioni per il 2019 e di 21,9 milioni per il 2020.
- § il **capitolo 7236**, relativo al **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**, la cui dotazione di competenza risulta a DLB in esame pari a 1,7 miliardi per ciascun anno del triennio 2018-2020.
- § il **capitolo 7238** che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'**Agenzia spaziale europea** e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo espone a BLV uno stanziamento di 180 milioni per il **2018**, e di 290 milioni per il 2019 e per il 2019. Il DLB, in Sezione II, **riduce** tale stanziamento di **4 milioni** per il 2018 e di 5 milioni per ciascun anno del biennio 2019-2020.

Interventi di competenza del MIBACT

Come conseguenza dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 "Turismo" e il collegato programma "Sviluppo e competitività del turismo" sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero che ha assunto la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

La **missione (31) "Turismo"** è rappresentata dall'**unico programma "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1)**. Le dotazioni di spesa a legislazione vigente sono pari a **46,3 milioni per il 2018**, di 45,3 milioni per il 2019 e di 44,3 milioni per il 2020. Le variazioni apportate dalla Sezione II del DLB sono di assai lieve entità, e pari a 43mila e ottocento euro per il 2018 e a 48mila e cinquecento euro per il 2019 e per il 2020.

La seguente tabella dà conto, con riferimento ai diversi programmi, degli obiettivi, delle azioni e dei relativi indicatori (v. *supra*, paragrafo relativo ai contenuti della Nota integrativa).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
Competitività e sviluppo delle imprese (11)	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)	Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese	Competitività	5 - Promozione della crescita del sistema produttivo nazionale mediante politiche e interventi di sostegno delle imprese, dell'industria e della competitività	2. Politiche industriali e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale	1. Crescita degli IFL per la voce impianti macchinari e armamenti 2. Accordi di programma sottoscritti per il finanziamento di grandi progetti di innovazione industriale 3. Progetti di riconversione e riqualificazione (PRRI) approvati/da definire 4. Conclusione della procedura di gara per la conclusione di <i>Competence center</i> (di Industria 4.0)	Indicatore d'impatto (<i>outcome</i>) definito da ISTAT (collegato a Industria 4.0) Indicatore di realizzazione fisica (conteggio) Indicatore di realizzazione fisica (percentuale) Indicatore di realizzazione fisica (binario)
				8 - Programmi di sviluppo e innovazione tecnologica nel settore dell'aeronautica, dello spazio, difesa e sicurezza	03 - Realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica	1. Provvedimenti emessi	Indicatore di realizzazione fisica (conteggio)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
					04 - Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa		
					05 - Ammortamento mutui per interventi nel settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa	2. Risorse impegnate/risorse stanziare	Indicatore di realizzazione finanziaria (percentuale)
						1. Modelli di fattibilità progettuali innovativi attivati/da attivare a favore del movimento cooperativo	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)
				9- Promozione dello sviluppo delle PMI, delle <i>startup</i> e PMI innovative, e del movimento cooperativo	6. Promozione delle PMI e del movimento cooperativo	2. Incremento del numero di PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese	Indicatore d'impatto (<i>outcome</i>) (percentuale)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
						3. Nuove iscrizioni di <i>startup</i> innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese	Indicatore d'impatto (<i>outcome</i>) (percentuale)
					1. Spese di personale per il programma		
				10. Miglioramento della qualità del servizio ispettivo	2. Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione, sul sistema cooperativo e sugli enti vigilati	2. percentuale dei verbali ispettivi esaminati attraverso il nuovo sistema di valutazione	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)
	Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)	Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali	Credito	23. Garantire livelli elevati di efficacia nella gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi	3. Gestione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi e società fiduciarie	4. percentuale di realizzazione del portale per la formazione professionale	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)
						1. Livello di esecuzione dei programmi commissariali di cessazione, risanamento o liquidazione	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)
					1. Spese di personale per il programma	Percentuale di posti di lavoro salvaguardati	Indicatore d'impatto (<i>outcome</i>) (percentuale)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
	Incentivazione del sistema produttivo (11.7)	Direzione generale per gli incentivi alle imprese	Credito	11. Favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI attraverso l'attuazione della riforma del Fondo di garanzia PMI e l'applicazione del nuovo modello di valutazione delle imprese per la concessione della garanzia basata sulle probabilità di inadempimento	3. Garanzie a sostegno del credito delle PMI	Riduzione dei tempi di istruttoria e delibera delle richieste di garanzia	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)
			Competitività	16. Favorire l'aumento della competitività del sistema produttivo e di specifici territori attraverso il sostegno agli investimenti finalizzati ad introdurre processi di innovazione ed acquisire macchinari e attrezzature, impianti e tecnologie digitali con impatto significativo sulla competitività (...)	2. Finanziamenti agevolati, contributi in c/interessi e in c/capitale, per lo sviluppo delle imprese	Moltiplicatore delle risorse pubbliche	Indicatore d'impatto (<i>outcome</i>) (numero puro)
	Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (11.10)	Direzione per la lotta alla contraffazione UIBM	Competitività	20. Diffusione della cultura della proprietà industriale (PI) ed interventi di contrasto	1. Spese di personale per il programma 2. Tutela, incentivazione e valorizzazione della proprietà industriale e contrasto dei fenomeni	1. Numero dei depositi di proprietà industriale	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (numero)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
				alla contraffazione	<p>contraffattivi</p> <p>3. Partecipazione agli organismi internazionali per la difesa della proprietà industriale</p>	<p>2. Tasso di variazione del numero di azioni interventi di programmi di contrasto alla contraffazione realizzati</p> <p>3. Grado di erogazione dei contributi agli organismi internazionali che si occupano di proprietà industriale</p>	<p>Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)</p> <p>Indicatore di realizzazione finanziaria (percentuale)</p>
	<p>Coordinamento dell'azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire la competitività e lo sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)</p>	<p>Segretariato generale</p>	<p>Competitività</p>	<p>17. Supportare il miglioramento del sistema di misurazione e valutazione delle performance attraverso un più efficace coordinamento interno</p>	<p>1. Spese di personale per il programma</p> <p>2. Promozione e coordinamento interno dell'amministrazione e con soggetti pubblici e privati nazionali ed internazionali</p> <p>1. Spese di personale per il programma</p>	<p>2. Percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici</p>	<p>Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)</p>

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
Regolazione dei mercati (12)	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)	Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	Competitività	15. Promozione della concorrenza anche attraverso interventi di semplificazione, di regolazione dei mercati, di tutela dei consumatori e di definizione delle misure attuative connesse alla riforma del sistema camerale	2. Armonizzazione del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori e vigilanza su fondi COSAP, Unioncamere, sistema delle CCIAA, registro delle imprese e REA	1. Tasso di crescita delle imprese	Indicatore d'impatto (<i>outcome</i>) percentuale
					3. Vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformità dei prodotti e degli impianti industriali, della metrologia legale e su enti e organismi di normazione, accreditamento e notificati	3. Percentuale di impegni sugli stanziamenti destinati ad enti di normazione internazionali	Indicatore di realizzazione finanziaria (percentuale)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)	Direzione generale per la politica commerciale internazionale	Competitività	19. Sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, anche valorizzando le opportunità derivanti dagli accordi commerciali conclusi dall'UE in ambito internazionale	1. Spese di personale per il programma		
					2. Politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale e gestione degli accordi economici bilaterali con paesi terzi	1. variazione % dell'export verso i paesi firmatari degli accordi di libero scambio con l'UE	Indicatore d'impatto (<i>outcome</i>) percentuale
	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e	Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e		19. Sostenere l'internazionalizzazione delle imprese	2. Promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione dei prodotti e dei servizi	1. Contributo <i>export</i> alla formazione del PIL	Indicatore d'impatto (<i>outcome</i>) percentuale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture gas e petrolio e relativi mercati, comunitarie internazionali nel settore energetico (10.6)	Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	Competitività	aggiornando le strategie di supporto e sviluppando progetti innovativi per la promozione del <i>Made in Italy</i> nei mercati internazionali	del <i>Made in Italy</i>		
					3. Finanziamenti per il funzionamento dell' Agenzia per la promozione all' estero e l' internazionalizzazione delle imprese	2. Tasso di crescita del numero degli operatori all' esportazione	Indicatore d' impatto (<i>outcome</i>) percentuale
					4. Realizzazione del Piano straordinario <i>Made in Italy</i>	3. Export pro capite per operatore all' esportazione	Indicatore d' impatto (<i>outcome</i>) (milioni di euro)
					1. Spese di personale per il programma		
				13. Aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento gas, mediante diversificazione delle fonti e rotte e promozione produzione nazionale idrocarburi, e sviluppare mercato gas e prodotti petroliferi, anche attraverso relazioni comunitarie e internazionali	2. Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie internazionali ed	1. Variazione dei Km della rete di trasporto gas	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)
						2. Numero di provvedimenti settore petrolifero	Indicatore di realizzazione fisica (conteggio)
						3. Numero documenti prodotti in ambito comunitario ed internazionale	Indicatore di realizzazione fisica (conteggio)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
	Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)	Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare		7. Migliorare la competitività e la sostenibilità in ambito energetico	<p>2. Iniziative relative al settore elettrico e nucleare, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili</p> <p>3. Ricerca in ambito energetico e ambientale con riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile e all'efficienza energetica</p>	<p>1. Percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica al 2020</p> <p>2. Quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili</p>	<p>Indicatore d'impatto (<i>outcome</i>) percentuale</p> <p>Indicatore d'impatto (<i>outcome</i>) percentuale</p>
	Innovazione, regolamentazione tecnica, gestione e controllo delle risorse del sottosuolo (10.8)	Direzione generale per la sicurezza, anche ambientale, delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le risorse energetiche		12. Miglioramento dei livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente	<p>2. Attività relative alle risorse energetiche nazionali del sottosuolo e delle materie prime strategiche in ambito minerario ed industriale</p>	<p>1. Numero di controlli nel territorio nazionale a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori</p> <p>2. Numero di pubblicazioni in materia di attività estrattive di materie prime strategiche</p>	<p>Indicatore di realizzazione fisica (numero atti)</p> <p>Indicatore di realizzazione fisica (numero delle pubblicazioni)</p>

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
						ed energetiche	
						3. Numero di accordi di collaborazione con Università ed Enti pubblici in materia di valutazione delle variazioni di sicurezza degli impianti	Indicatore di realizzazione fisica (numero di accordi stipulati)
						4. Percentuale di completamento del Programma di metanizzazione del Mezzogiorno	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)
					1. Spese di personale per il programma		
Comunicazioni (15)	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)	Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	Competitività	2. Ottimizzazione e armonizzazione dello spettro radioelettrico attraverso la pianificazione strategica in ambito nazionale ed internazionale, il coordinamento internazionale e la trattazione delle situazioni	2. Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1. Coordinamenti internazionali e trattazione di pratiche di interferenza	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
				interferenziali; assegnazione delle risorse frequenziali, monitoraggio e vigilanza sul loro corretto uso			
				21. promozione e sostegno dell'emittenza radiotelevisiva, gestione delle autorizzazioni ed assegnazioni dei diritti d'uso delle frequenze; attuazione del riassetto del sistema radiotelevisivo; erogazione dei contributi con la massima tempestività dei tempi medi di pagamento	2. Sostegno finanziario all'emittenza radiotelevisiva anche in ambito locale	1. Erogazione dei contributi all'emittenza radiotelevisiva	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)
	Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)	Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali		22. Sviluppo e gestione dei servizi di comunicazione elettronica e postali: gestione delle autorizzazioni ed assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ; promozione e sviluppo delle infrastrutture a banda larga e del 5G	3. Regolamentazione e gestione delle comunicazioni elettroniche e cooperazione internazionale in campo postale	2. Rilascio e gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per l'emittenza radiotelevisiva	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)
						2. Realizzazione delle infrastrutture a banda ultralarga	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)
						3. Rilascio e gestione delle autorizzazioni e dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione	Indicatore di risultato (<i>output</i>) (percentuale)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
				18. Valorizzazione delle attività degli ispettorati Territoriali attraverso la creazione e la gestione di una rete automatica di <i>radiomonitoring</i> tramite stazioni fisse sul territorio nazionale	2. Rilascio dei titoli abilitativi, vigilanza controllo ispettivo, anche in conto terzi, in materia di comunicazioni, coordinamento, sportelli territoriali per l'utenza	2. Percentuale annua di aumento dei controlli	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)
					1. Spese di personale per il programma		
				24. Supporto, mediante azioni di ricerca e servizi correlati, allo sviluppo dell'informazione nelle reti ICT di nuova generazione; potenziamento degli aspetti di prevenzione e protezione delle reti e sistemi delle imprese in tema di sicurezza informatica anche a	2. ricerca, sperimentazioni e servizi per le comunicazioni, nuove tecnologie e sicurezza informatica	1. Articoli, presentazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche e <i>report</i> altamente specialistici 2. Seminari, corsi e iniziative formative di contenuto altamente tecnologici nel campo dell'ICT	Indicatore di realizzazione fisica (numero) Indicatore di realizzazione fisica (numero)
Ricerca e innovazione (17)	Ricerca innovazione tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (17.18)	Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	Competitività				

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
				beneficio dei cittadini; certificazione e formazione tecnico specialistica.	1. Spese di personale per il programma	3. Riunioni e workshop, nazionali e internazionali e report	Indicatore di realizzazione fisica (numero)
				1. Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	1. Ministro e Sottosegretari di Stato	1. Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 2. Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati 3. Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	Indicatore di risultato (output) percentuale Indicatore di risultato (output) percentuale Indicatore di risultato (output) percentuale
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	Indirizzo politico (32.1)	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro			2. Indirizzo politico amministrativo 3. Valutazione e controllo strategico (OIV)		Indicatore di risultato (output) percentuale
				25. Garantire il corretto funzionamento del ciclo di gestione della performance		1. percentuale degli indicatori ad elevato livello informativo associati agli obiettivi strategici	Indicatore di risultato (output) percentuale

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
MISSIONI/PROGRAMMI/OBIETTIVI STRATEGICI/INDICATORI (da Nota Integrativa)							
Missione	Programma	Centro di responsabilità CDR	Priorità	Obiettivo	Azioni	Indicatori*	Tipologia dell'indicatore
						2. percentuale degli obiettivi strategici oggetto di monitoraggio a sei mesi dall'adozione del Piano della performance	Indicatore di risultato (<i>output</i>) percentuale
					4. Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti (<i>Azione non correlata ad obiettivo</i>)		
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio		26. Miglioramento nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, nella gestione degli immobili e nei sistemi informativi, anche sotto l'aspetto della sicurezza	3. Gestione comune dei beni e servizi	1. Sicurezza informatica	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)
2. Piano triennale per l'informatica						Indicatore di realizzazione fisica (numero pubblicazioni)	
3. Sicurezza luoghi di lavoro						Indicatore di risultato (<i>output</i>) percentuale	
				27. Efficiamento nella gestione delle risorse umane, migliorandone l'allocazione, le prestazioni ed il benessere organizzativo	Gestione del personale	1. Benessere organizzativo	Indicatore di realizzazione fisica (numero di indagini)
						2- Sportello d'ascolto	Indicatore di realizzazione fisica (numero di iniziative)
					1. Spese di personale per il programma		

* Gli indicatori utilizzati dall'Amministrazione per la valutazione del grado di attuazione delle politiche pubbliche sono, ai sensi del D.P.C.M. 28 settembre 2012:

§ **indicatori di risultato** (*output*), che rappresentano l'esito più immediato del programma di spesa;

§ **indicatori di realizzazione fisica**, che misurano generalmente il volume di attività svolta;

§ **indicatori di impatto** (*outcome*) che rappresentano l'esito finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente di riferimento. La relazione illustrativa al disegno di legge afferma che questi sono gli indicatori più significativi, ma anche quelli di più difficile misurazione, in quanto caratterizzati da forti interdipendenze con fattori esogeni all'azione dell'Amministrazione.